

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 18. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Cod. proc. civ., artt. 165, 645 e 647.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 165, 645 e 647.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma; disp. att. cod. proc. civ., art. 71, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.

Pag. 11

N. 19. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità per crediti dell'Istituto derivanti da interessi e sanzioni amministrative - Esclusione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'INPS e ogni altro creditore - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 16

N. 20. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Tutela delle lavoratrici madri - Interruzione della gravidanza verificata prima del centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione - Superamento del periodo di comporto per malattia per impossibilità di accordare, al relativo periodo di astensione anticipata dal lavoro, la tutela prevista per la maternità - Conseguente licenziamento della lavoratrice - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di tutela della maternità - Questione riferita a disposizioni di natura regolamentare, sottratte al giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 12.

– Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

Pag. 18

N. 21. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Dedotto contrasto, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione con i principi e criteri direttivi della delega - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

– Costituzione, art. 76.

» 20

N. 22. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Dedotto contrasto, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione con i principi e criteri direttivi della delega - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

– Costituzione, art. 76.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Questione sollevata dal giudice relatore - Sussistenza di precisi limiti in ordine alla sua legittimazione.

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

– Costituzione, art. 76.

» 23

N. 23. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal

legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.....

Pag. 25

N. 24. Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione dell'importo del tributo in base alla provenienza ed alla natura dei rifiuti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta abrogazione, non retroattiva, della disposizione censurata - Permanenza dell'interesse del ricorrente alla soluzione della questione con riferimento al periodo in cui la norma è stata in vigore.

- Legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione dell'importo del tributo in base alla provenienza ed alla natura dei rifiuti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ed esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Prospettazione di censure generiche - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

» 28

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Trasporto - Norme della Regione Abruzzo - Autotrasporto - Conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione - Obbligo di sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) valevole come autorizzazione per lo svolgimento dell'attività - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, in scelte dell'arte medica e introduzione di un esame non previsto nella legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli, ostacolo alla libera circolazione e al diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, discriminazione tra lavoratori - Denunciata lesione della competenza statale concorrente in materia di «tutela della salute» e in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, del principio di libera circolazione, dei principi comunitari della libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza, della competenza comunitaria in materia di trasporti, del principio di eguaglianza.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35, art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, e 120, primo comma; Trattato CE, artt. 49, 50, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80.

» 31

- N. 2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Finalità di tutela del patrimonio naturale, del patrimonio etnoantropologico e del paesaggio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché lesione della competenza statale nella individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 2, comma 1, lett. a), b), c).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Piano del parco - Individuazione dei casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta regionale e ipotesi in cui il nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, violazione del principio della tutela del paesaggio e della regola dell'intangibilità del bene tutelato attraverso autocertificazione.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 146; legge della Regione Liguria 1995, n. 12, art. 18, comma 3.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Territori qualificati come «paesaggio protetto» - Non operatività dei limiti e dei divieti all'attività venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21.

Pag. 33

- N. 13. Ordinanza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2007.

Paesaggio (Tutela del) - Autorizzazioni edilizie - Potere della soprintendenza di annullare le autorizzazioni non conformi alle prescrizioni di tutela del paesaggio - Violazione del principio di ragionevolezza in riferimento ad un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso anche al merito - Eccesso di delega - Violazione della sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 118; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lett. d).

» 35

- N. 14. Ordinanza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2007.

Paesaggio (Tutela del) - Autorizzazioni edilizie - Potere della soprintendenza di annullare le autorizzazioni non conformi alle prescrizioni di tutela del paesaggio - Violazione del principio di ragionevolezza in riferimento ad un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso anche al merito - Eccesso di delega - Violazione della sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 118; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lett. d).

» 39

N. 15. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 20 settembre 2007.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e), Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. m), Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.

- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.

- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lett. e), f), h) e i).

- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. c), e 2.

- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.

- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

- N. 16. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese dell'11 ottobre 2007.
Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della inapplicabilità di tale disposizione nel caso in cui il soggetto abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente restituita - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ufficiale non militare.
 - Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3.
 - Costituzione, art. 3.
Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di tale disposizione nel caso in cui il soggetto abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente restituita - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ufficiale non militare.
 - Codice penale militare di pace, art. 215.
 - Costituzione, art. 3. Pag. 50
- N. 17. Ordinanza del Giudice di pace di Catanzaro dell'8 gennaio 2007.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
 - Costituzione, artt. 3, 27 e 42. » 58
- N. 18. Ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania del 23 aprile 2007.
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.
 - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3 e 27. » 59
- N. 19. Ordinanza del Giudice di pace di Alcamo del 14 maggio 2007.
Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro (in particolare, dell'art. 415, comma quinto, cod. proc. civ. secondo cui tra la data di notificazione al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e la data dell'udienza medesima deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni) - Omessa previsione, per le cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni con-

seguenti ad incidenti stradali, di termini a comparire pari, se non superiori, a quelli previsti per i giudizi risarcitori concernenti danni a cose, anche se dipendenti da incidenti stradali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

– Legge 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3.

– Costituzione, artt. 3 e 24.

Pag. 64

N. 20. Ordinanza del Giudice di pace di Napoli del 16 ottobre 2007.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Ricorso immediato al giudice - Formulazione da parte del pubblico ministero di parere contrario alla citazione - Mancata previsione della possibilità per il giudice di emettere il decreto di citazione - Irragionevolezza a fronte della prevista possibilità per il giudice di provvedere autonomamente nei casi di inammissibilità, incompetenza e infondatezza - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi in cui il pubblico ministero abbia presentato richiesta di archiviazione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa - Violazione del principio di imparzialità e di terzietà del giudice.

– Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 26.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

» 67

N. 21. Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma del 10 maggio 2007.

Procedimento civile - Espropriazione immobiliare - Giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Ricorso avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione recante declaratoria di inammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore esecutato nel giorno della redazione del verbale di vendita ad opera del notaio delegato - Ritenuta intempestività della detta istanza alla stregua del novellato art. 495 cod. proc. civ. che consente la conversione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione - Applicabilità della nuova disciplina anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della novella - Omessa previsione dell'ultrattività del previgente art. 495 cod. proc. civ. che ammetteva il debitore esecutato a chiedere la conversione del pignoramento in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ivi compreso il giorno dell'udienza a ciò deputata e, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, fino all'aggiudicazione definitiva - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale assimilazione di situazioni normativamente differenziabili e dell'ingiustificata lesione dell'affidamento del debitore esecutato in ordine alla sperimentabilità del rimedio della conversione del pignoramento come regolamentato dalla normativa vigente al momento dell'avvio dell'esecuzione forzata - Incidenza sul diritto di difesa del debitore esecutato.

– Codice di procedura civile, art. 495, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 2, comma 3-*sexies*, aggiunto dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51; decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51.

– Costituzione, artt. 3 e 24.

» 69

N. 22. Ordinanza del Giudice di pace di Catania del 30 marzo 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del diritto alla difesa - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 24, 35 e 42, comma secondo. » 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 18

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Cod. proc. civ., artt. 165, 645 e 647.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 165, 645 e 647.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma; disp. att. cod. proc. civ., art. 71, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Paolo MADDALENA; Alfio FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA; Luigi MAZZELLA; Gaetano SILVESTRI; Maria Rita SAULLE; Giuseppe TESAURO; Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promossi con ordinanze del 28 dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e Fontanella Luigi e del 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto s.r.l., iscritte ai nn. 96 e 156 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Beltrami Fausto ed altri, di Fontanella Luigi e della Lidl Italia s.r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian Andrea Chiavegatti e Angelo Anglani per la Lidl Italia s.r.l. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato Luigi Fontanella, con atto notificato il 20 luglio 2005, invitandolo a comparire per l'udienza del 20 ottobre 2005 (assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto conto della sospensione feriale);

che i predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella causa di opposizione, il 27 luglio 2005, depositando l'originale della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo;

che, all'udienza del 22 dicembre 2005, l'opposto — preliminarmente — aveva chiesto l'immediata discussione della causa, ai sensi dell'articolo 281-*sexies* cod. proc. civ., o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la tardiva costituzione degli opposenti effettuata oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione;

che, tutto ciò premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sia sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sia nel merito, e tracciato l'*excursus* storico della comparizione a udienza fissa, non prevista nell'impianto originario del codice di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14 luglio 1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile), osserva che l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità al combinato disposto degli artt. 165, 645 e 647 cod. proc. civ. — secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore» ed ancora «la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione essere più proseguito» (Cass. 4 settembre 2004, n. 17915) —, nonostante sia stata dettata al fine di preservare i diritti difensivi dell'opposto, risulta eccessivamente e ingiustificatamente gravosa per l'opponente, che rimane obbligato alla costituzione entro cinque giorni dalla notificazione della citazione, a pena dell'improcedibilità stessa dell'opposizione, anche quando assegni al convenuto un termine a comparire superiore a quello minimo di legge, in quanto, in tale ipotesi, il convenuto opposto conserva pur sempre un ragionevole lasso di tempo per predisporre le sue difese;

che, prosegue il rimettente, si fa gravare sull'opponente un onere processuale sproporzionato rispetto alle facoltà concesse all'opposto e alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite o, quanto meno, della fase iniziale di essa;

che l'onere processuale, posto a carico dell'opponente, di costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione (*dies a quo* decorrente, secondo le sentenze n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000 della Corte costituzionale, dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) a pena di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ridotto ad una mera formalità, priva di qualsiasi ragione processuale, non valendo né a coordinare il termine di costituzione dell'opponente con quello dell'opposto, né a dare al processo un impulso particolare, quanto meno nella sua fase iniziale (in considerazione del raddoppio del termine minimo di comparizione introdotto con la riforma processuale del 1990);

che, conclusivamente, secondo il rimettente, il combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 cod. proc. civ. appare in contrasto agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attività processuale (costituzione): *a*) in un termine di cinque giorni, in sé eccessivamente breve (*vulnus* all'articolo 24); *b*) in un termine irragionevole, posto che, anche assolvendo tale obbligo, non ne consegue la celere definizione della controversia o, quanto meno, della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (contrasto con gli articoli 3 e 24); *c*) in un termine irragionevole, dato che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto (violazione degli articoli 3 e 24); *d*) in un termine eccessivamente breve rispetto a quello di controparte, ponendo così irrazionalmente i soggetti del processo in una posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione);

che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti i predetti Beltrami, che, nel sottolineare l'errore di calcolo del rimettente per avere essi lasciato all'opposto 46 giorni liberi per la comparizione, e non già 35, ne condividono l'assunto;

che si è costituito anche l'opposto, avv. Luigi Fontanella, che ha eccepito sia l'inammissibilità della sollevata questione, per la mancanza, nella ordinanza di rimessione, di una rigorosa motivazione sulla rilevanza, sia la sua infondatezza, da un lato, perché, attesa la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potrebbe porsi un parallelo con la disciplina della costituzione nell'ordinario giudizio di cognizione, attesa la disomogeneità delle due situazioni e, dall'altro, perché sarebbe lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione, rilevando che ai dubbi manifestati dal giudice rimettente la Corte costituzionale ha già risposto rigettando la censura di ristrettezza del termine di costituzione dell'opponente, che decorre dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario e dipende da una scelta dell'opponente nel concedere un termine abbreviato per la comparizione del convenuto (sentenza n. 239 del 2000);

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, sia i Beltrami che l'avvocato Fontanella hanno depositato distinte memorie illustrative, insistendo i primi per l'accoglimento della questione di costituzionalità, sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice rimettente, ed il secondo ribadendo le ragioni di inammissibilità della questione, la cui rilevanza sarebbe motivata in modo apparente, e di infondatezza nel merito, ed aggiungendo che il giudice non ha sperimentato la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, chiedendo, in definitiva, alla Corte un intervento creativo, che, attenendo alla modulazione di termini processuali, non potrebbe che essere affidato alle scelte discrezionali del legislatore;

che, investita del ricorso proposto dalla Lidl Italia s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della Grotto s.r.l., per essersi l'opponente Lidl costituita dopo cinque giorni, malgrado il duplice dimezzamento dei termini a comparire, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario;

che il giudice rimettente ha osservato che il precedente specifico, costituito dalla sentenza n. 239 del 2000 della Corte costituzionale, dovrebbe essere rimeditato, sia perché, in quella occasione, non era invocato il parametro dell'art. 111 Cost., ma soprattutto, perché, in virtù del principio introdotto nell'ordinamento con le sentenze della stessa Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la parte non può risentire delle conseguenze di attività sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità, con la conseguenza che non può che farsi decorrere il brevissimo termine per la costituzione dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (che è evento controllabile dal giudice a differenza dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica), postergando ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario;

che, secondo il giudice *a quo*, l'attuale disciplina si pone oltretutto in contrasto con i principi enucleabili dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente;

che la rilevanza della questione non può essere esclusa dalla circostanza che la costituzione dell'opponente, tardiva rispetto alla notifica dell'opposizione, lo sarebbe ancor più rispetto alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

che la richiesta alla Corte costituzionale di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della previsione circa la decorrenza del termine di costituzione dalla notifica si associa alla fissazione additiva di un diverso termine, localizzabile nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, «profilo che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la Lidl s.p.a., la quale, associandosi alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, censura l'individuazione del termine di costituzione, da parte del Tribunale, in modo del tutto arbitrario, non desumibile da nessuna disposizione processuale, attesa la rigorosa riserva di legge sui termini processuali di decadenza;

che, secondo la parte privata, si impone una rivisitazione della normativa, in modo da evitare che il termine dipenda da un evento esterno alla parte e da questa non immediatamente conoscibile, secondo un'esigenza che la Corte costituzionale ha assecondato con varie pronunce;

che il principio ha trovato consacrazione con la nuova previsione legislativa (art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006) per cui la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto;

che vanno poi sottolineati i riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte di Strasburgo, in riferimento alla proroga di termini scaduti per oggettive difficoltà di notifica, e in genere all'eliminazione di barriere processuali che vanificano la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

Considerato che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza 28 dicembre 2005 (reg. ord. n. 96 del 2006), dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole, dal momento che all'osservanza di tale onere non consegue la celere definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nonché del fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto, e che i soggetti del processo (opponente ed opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di disuguaglianza processuale;

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2006 (reg. ord. n. 156 del 2006), dubita, invece, della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.;

che i due ricorsi, censurando, sia pure per motivi diversi, aspetti concernenti la posizione processuale dell'opponente a decreto ingiuntivo, nella fase della sua costituzione in giudizio dopo la notifica dell'opposizione, a causa della ristrettezza dei termini cui lo stesso opponente è soggetto, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla parte privata nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, per difetto di motivazione sulla rilevanza, non è fondata, dal momento che, seppure è vero che la formula usata sul punto dal rimettente appare generica, tuttavia l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio *a quo*, che dall'esposizione in fatto dell'ordinanza si desume essere avvenuta al settimo giorno (il 27 luglio 2005, mentre la notifica dell'opposizione risale al 20 luglio);

che non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, dal momento che, nella fattispecie in esame, è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di diminuire il termine di comparizione del debitore ingiunto, ed è, pertanto, certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del 2005);

che i precedenti rilievi depongono anche per la non irragionevolezza della abbreviazione dei termini di costituzione;

che la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore;

che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia deve dichiararsi manifestamente infondata;

che la questione sollevata dalla Corte di cassazione, la quale sospetta la incostituzionalità delle norme censurate, nella parte in cui prevederebbero che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, è manifestamente inammissibile sotto il profilo del difetto di rilevanza;

che la Corte di cassazione così motiva testualmente sulla rilevanza della questione sollevata: «Non sembra che il requisito della rilevanza possa ritenersi escluso dalla circostanza che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data (24 novembre 2000) di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: si richiede infatti alla Corte costituzionale una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il *dies a quo* del termine in questione alla data della notificazione, e per altro verso additiva (nel punto in cui si chiede invece che tale *dies* venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte»;

che tale ultima affermazione, puramente assiomatica, è contraria al principio, costantemente affermato da questa Corte (e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito), secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 19

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensioni erogate dall'INPS - Pignorabilità per crediti dell'Istituto derivanti da interessi e sanzioni amministrative - Esclusione - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'INPS e ogni altro creditore - Motivazione non autosufficiente dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2006 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi promosso dall'INPS nei confronti di Perhat Giancarlo, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Luigi Caliuolo per l'INPS.

Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di Giancarlo Perhat, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consente all'INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative;

che il giudice rimettente — premesso, in punto di fatto, che l'INPS ha pignorato la pensione dallo stesso Istituto erogata al Perhat sia per crediti costituiti da omissioni contributive, sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 62 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni — inferisce la rilevanza della questione sollevata nel giudizio principale dalla considerazione che la norma censurata è applicabile nel caso di specie, in cui l'INPS ha proceduto al pignoramento della pensione anche per crediti relativi alle predette sanzioni civili;

che il giudice *a quo*, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, osserva che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, l'INPS non può procedere a pignoramento sulle pensioni per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative; che il sistema delineato dalla predetta disposizione determinava, in origine, un trattamento di favore per l'Istituto, il quale poteva procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per il solo capitale dovuto per indebite prestazioni erogate o per omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano procedere in nessun caso a tale pignoramento, a norma dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, con l'unica eccezione ivi disposta degli «stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative»; che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 506 e n. 468 del 2002, il sistema è cambiato profondamente, in quanto il credito per pensioni INPS può essere pignorato non solo per crediti tributari, ma anche per ogni altro tipo di credito, sia pure nella misura di un quinto della differenza fra la pensione e la parte necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza che sia prevista alcuna esclusione per gli interessi o per altra parte del credito; che, pertanto, attualmente, l'INPS subisce un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ad ogni altro creditore di un pensionato, in quanto solo l'Istituto, per una parte del suo credito, non può aggredire esecutivamente la pensione; che, riguardando la irragionevole disparità di trattamento, in danno dell'INPS, rispetto ad ogni altro creditore, il profilo della tutela giurisdizionale, si profilerebbe un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l'INPS, che ha concluso per l'accoglimento della questione, sulla base di argomentazioni adesive alle motivazioni della ordinanza di rimessione;

che, in particolare, l'Istituto sottolinea che, in forza di una interpretazione letterale della norma censurata, le pensioni INPS possono essere assoggettate a pignoramento per credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, con espressa esclusione dei crediti dovuti per interessi e sanzioni amministrative — che costituiscono componenti inscindibili del credito previdenziale — laddove al creditore ordinario è consentito di recuperare l'intero importo creditorio pignorando, sempre nei limiti fissati dalle citate sentenze della Corte costituzionale, una pensione erogata dall'INPS; che tale sistema si sostanzierebbe in una ingiustificata compressione di valori costituzionalmente garantiti che trovano espressione nel credito di cui è titolare l'ente previdenziale;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'INPS ha depositato memoria con la quale insiste per l'incostituzionalità della norma denunciata.

Considerato che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consente all'INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'INPS ed ogni altro creditore;

che, nell'ordinanza di rimessione, pronunciata «nell'esecuzione per pignoramento presso terzi», il giudice *a quo*, dopo avere esposto che l'INPS ha pignorato la pensione da esso erogata ad un pensionato «sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla legge n. 662/1996 e successive modificazioni», enuncia il contenuto dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, sostenendo la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla norma citata, ed afferma che «la questione è rilevante, perché la norma è applicabile al caso di specie», senza in alcun modo descrivere lo stato del giudizio pendente, nonché le ragioni dell'applicabilità alla fattispecie della norma impugnata;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità;

che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, determina la manifesta inammissibilità della questione sollevata (*ex plurimis*, ordinanze n. 317 e n. 308 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0081

N. 20

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Tutela delle lavoratrici madri - Interruzione della gravidanza verificatasi prima del centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione - Superamento del periodo di comporto per malattia per impossibilità di accordare, al relativo periodo di astensione anticipata dal lavoro, la tutela prevista per la maternità - Conseguente licenziamento della lavoratrice - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di tutela della maternità - Questione riferita a disposizioni di natura regolamentare, sottratte al giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) promosso con ordinanza del 16 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Venezia tra O.A.A. e la Fitt s.p.a. iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2007 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione della Fitt. s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Paolo Rettore, Giancarlo Antuzzi e Lucio Laurita Longo per la Fitt s.p.a. e l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 dicembre 2006, la Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), per violazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il licenziamento operato dalla Fitt s.p.a. nei confronti di una propria dipendente, per superamento del periodo di comporto di malattia, a tal fine computando il periodo di astensione anticipata fruito dalla stessa in dipendenza dello stato di gravidanza;

che, essendo intervenuto un evento abortivo alla ventunesima settimana, risulterebbe preclusa — secondo il giudice di primo grado — la possibilità di accordare al relativo periodo di astensione anticipata dal lavoro la tutela prevista per la maternità, in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1026 del 1976, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge «l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto»;

che, pertanto, il collegio rimettente ritiene che dalla qualificazione in termini di aborto ovvero di parto di detto evento collegato alla gravidanza dipende la possibilità di applicare o meno, al caso concreto, le norme poste a garanzia della maternità;

che, sotto altro profilo, la Corte rimettente evidenzia che l'ordinamento penale, agli artt. 4, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), fornisce termini temporali diversi per l'individuazione dell'evento abortivo, che sarebbe possibile solo entro i primi novanta giorni di gravidanza, pur essendo ammessa anche un'interruzione successiva per motivi terapeutici;

che, alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, la norma censurata risulterebbe in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, anche con i principi di eguaglianza e di tutela della maternità, individuando «termini precisi e insindacabili di inizio della maternità non in sintonia con l'intero sistema e con i dati scientifici in continua evoluzione», tenuto anche conto delle odierne «maggiori probabilità di sopravvivenza in caso di interruzione della gravidanza» rispetto al passato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, preliminarmente, la manifesta inammissibilità della questione per la natura regolamentare della norma impugnata;

che, in secondo luogo, la difesa erariale eccepisce il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza, atteso che la Corte veneziana non ha specificato gli elementi di fatto necessari a valutare la correttezza del calcolo delle assenze per malattia che avrebbero determinato, in concreto, il licenziamento;

che si è costituita in giudizio la Fitt s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata infondata;

che, in particolare, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte privata osserva che il rimettente avrebbe fondato il dubbio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3 Cost., su *tertia comparationis* relativi a fattispecie non omogenee a quella disciplinata dalla norma censurata e, pertanto, ad essa non comparabili;

che, sempre secondo la parte costituita, l'individuazione del termine dell'inizio della maternità a partire dal centoottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, oltre che ad evidenti esigenze di certezza, risponderebbe tuttora a quello più ragionevole per distinguere aborto e prematurità, secondo i dati forniti dalla letteratura medica più accreditata sull'argomento.

Considerato che la Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), per violazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione;

che tale censura è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0082

N. 21

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Dedotto contrasto, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione con i principi e criteri direttivi della delega - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 5 aprile 2006, del 6 ottobre 2005 e del 5 aprile 2006 rispettivamente iscritte ai nn. 377, 410 e 422 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21, 22 e 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi promossi da privati nei confronti di istituti di credito o mediatori finanziari, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il Tribunale di Napoli ricorda, innanzitutto, come l'art. 76 Cost. stabilisca che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell'oggetto;

che, dopo aver trascritto il testo dell'impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con la disposizione censurata, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che siffatta delega, però, «non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, in quanto l'art. 12 in esame non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, sicché il legislatore è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che proprio tali connotati della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro costituzionale invocato, il che impone — ad avviso del giudice a quo — di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che detta questione sarebbe rilevante perché dall'esito della decisione di questa Corte dipende l'applicabilità dell'intera disciplina impugnata alla controversia in corso;

che, in via subordinata, il Tribunale di Napoli ha sollevato d'ufficio, sempre in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, «perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366 del 2001»;

che il remittente rileva come, per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega, questa debba necessariamente essere interpretata nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste nel processo ordinario, che si svolge attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie (artt. 180, 183, 184, 189 cod. proc. civ.), sicché «la generica indicazione del legislatore delegante del principio di "riduzione dei termini processuali"» avrebbe dovuto (e potuto) essere riempita di contenuto dal legislatore delegato solo attraverso la riduzione dei termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario;

che solo una simile lettura, «estremamente riduttiva e per questo proposta in via subordinata rispetto all'altra, dei principi fissati dal legislatore delegante» sarebbe idonea a fugare i sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 12

della legge n. 366 del 2001, risultando però evidente, in questo modo, l'illegittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, emanati eccedendo i limiti della delega contenuta nell'art. 12 della legge n. 366 del 2001;

che anche detta questione, secondo il Tribunale, sarebbe rilevante, per le stesse ragioni indicate nella motivazione della questione proposta in via principale;

che è intervenuto, in due dei tre giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che tutte le questioni sono manifestamente inammissibili;

che questa Corte — già investita del vaglio di costituzionalità di identiche questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli — ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, escludendo (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione «subordinata», esposta dal remittente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale» (ordinanze n. 209 e n. 360 del 2006, n. 70 e n. 343 del 2007);

che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto i remittenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 22

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Dedotto contrasto, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione con i principi e criteri direttivi della delega - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Questione sollevata dal giudice relatore - Sussistenza di precisi limiti in ordine alla sua legittimazione.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Giudice relatore del Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra R. M. e il San Paolo Banco di Napoli s.p.a. ed altro, con ordinanza del 18 maggio 2006 iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso un giudizio promosso da un privato nei confronti di un istituto di credito per la dichiarazione di nullità di alcuni documenti di investimento in titoli azionari, il Giudice relatore del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il giudice *a quo* ricorda, innanzitutto, che l'art. 76 Cost. stabilisce che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con la determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell'oggetto;

che, dopo aver trascritto il testo dell'impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con tale disposizione, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che siffatta delega, però, «non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore si sarebbe dovuto attenere, in quanto l'art. 12 in esame non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, sicché il legislatore è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che proprio tali connotati della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro costituzionale invocato, il che impone — ad avviso del giudice *a quo* — di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che detta questione sarebbe rilevante perché dall'esito della decisione di questa Corte dipende l'applicabilità dell'intera disciplina impugnata alla controversia in corso;

che, in via subordinata, il Giudice relatore del Tribunale di Napoli ha sollevato d'ufficio, sempre in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, «perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366 del 2001»;

che il remittente rileva come, per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega, questa debba necessariamente essere interpretata nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste nel processo ordinario, che si svolge attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie (artt. 180, 183, 184, 189 c.p.c.), sicché «la generica indicazione del legislatore delegante del principio di riduzione dei termini processuali» avrebbe dovuto (e potuto) essere riempita di contenuto dal legislatore delegato solo attraverso la riduzione dei termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario;

che solo una simile lettura, «estremamente riduttiva e per questo proposta in via subordinata rispetto all'altra, dei principi fissati dal legislatore delegante» sarebbe idonea a fugare i sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001, risultando però evidente, in questo modo, l'illegittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del d. lgs. n. 5 del 2003, emanati eccedendo i limiti della delega contenuta nell'art. 12 della legge n. 366 del 2001;

che anche detta questione, secondo il remittente, sarebbe rilevante, per le stesse ragioni indicate nella motivazione della questione proposta in via principale.

Considerato che questa Corte — già investita del vaglio di costituzionalità di identiche questioni, sollevate dal medesimo giudice — ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, escludendo (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione subordinata, esposta dal remittente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi suggerita alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione principale (ordinanze n. 209 e n. 360 del 2006, n. 70 e n. 343 del 2007);

che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il remittente non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste;

che, inoltre, va anche richiamato l'indirizzo già espresso da questa Corte (si veda la sentenza n. 321 del 2007) secondo il quale la legittimazione del giudice relatore a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella specifica situazione dei giudizi assoggettati al nuovo rito societario riservati alla competenza del collegio, incontra precisi limiti;

che la questione, pertanto, è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice relatore del Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0084

N. 23

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 17 ottobre 2006, del 23 gennaio, del 1º e del 2 febbraio 2007, rispettivamente iscritte ai numeri da 501 a 504 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi promossi da privati nei confronti di istituti di credito o mediatori finanziari, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il Tribunale di Napoli ricorda, innanzitutto, che l'art. 76 Cost. stabilisce che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell'oggetto;

che, dopo aver trascritto il testo dell'impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con la disposizione censurata, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che siffatta delega, però, «non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore si sarebbe dovuto attenere, in quanto l'art. 12 in esame non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, sicché il legislatore è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che proprio tali connotati della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro costituzionale invocato il che impone ad avviso del giudice *a quo* di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che detta questione sarebbe rilevante perché dall'esito della decisione di questa Corte dipende l'applicabilità dell'intera disciplina impugnata alla controversia in corso;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, l'indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l'indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno

reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;

che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all'art. 76 Cost. e da ciò deriverebbe anche l'illegittimità degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che la questione è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate nell'ordinanza n. 404 del 2007 di questa Corte che ha esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo remittente;

che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;

che riflesso di tale perplessità è l'esclusione dalla richiesta di illegittimità dell'art. 1, oltre che degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione che comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato;

che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega;

che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione, essendosi questa Corte già pronunciata su alcune di esse — successivamente alla remissione delle presenti questioni — con le sentenze n. 54, n. 321 e n. 340 del 2007;

che le rilevate contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 24

Ordinanza 28 gennaio - 8 febbraio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione dell'importo del tributo in base alla provenienza ed alla natura dei rifiuti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta abrogazione, non retroattiva, della disposizione censurata - Permanenza dell'interesse del ricorrente alla soluzione della questione con riferimento al periodo in cui la norma è stata in vigore.

- Legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera *e*), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Legge della Regione Basilicata - Differenziazione dell'importo del tributo in base alla provenienza ed alla natura dei rifiuti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ed esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Prospettazione di censure generiche - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera *e*), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29, modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2006), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 marzo 2006, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 2006 e depositato il 30 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2006), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 2 febbraio 2006, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione;

che il ricorrente censura la suddetta disposizione nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2005), fissa il nuovo importo del tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi nella misura di: «a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico; b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi; c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi; d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata; Euro 7,00 se trattati; e) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata»;

che, ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), il quale prevede che: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto»;

che, secondo lo stesso ricorrente, il rilevato contrasto della norma censurata con il citato art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 consisterebbe nel fatto che, nel differenziare le categorie di rifiuti oggetto del tributo con esclusivo e diretto riferimento alla provenienza ed alla natura dei rifiuti stessi anziché alle tipologie di discariche nelle quali è consentito il loro conferimento, la norma censurata avrebbe utilizzato criteri «qualitativi» di determinazione differenziata dell'ammontare del tributo che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale;

che, a sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un «tributo proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, la disciplina di detto tributo speciale deve ritenersi preclusa alla Regione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, quindi, che il prospettato contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta implica la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato — come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — ha competenza legislativa esclusiva;

che la Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2006), che modifica l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2005), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione;

che, dopo la proposizione del ricorso, la disposizione censurata è stata abrogata a decorrere dal 4 ottobre 2007, senza effetti retroattivi, dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 2 ottobre 2007, n. 16 (Abrogazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1);

che l'interesse del ricorrente alla risoluzione della promossa questione di legittimità costituzionale permane con riferimento al periodo durante il quale ha avuto vigore la disposizione censurata, cioè dal 27 gennaio 2005 al 3 ottobre 2007;

che la norma impugnata è denunciata dal ricorrente nella parte in cui fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in una misura stabilita con esclusivo e diretto riferimento a categorie di rifiuti corrispondenti alla provenienza ed alla natura dei rifiuti stessi, anziché a categorie di rifiuti corrispondenti alle tipologie di discariche nelle quali è consentito il loro conferimento, come invece richiesto dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);

che la questione è manifestamente inammissibile per genericità delle censure;

che l'illegittimità costituzionale della suddetta legge regionale può conseguire non già ad una sua qualsiasi difformità dalla corrispondente norma della legge statale, ma esclusivamente alla incompatibilità con detta norma;

che tale incompatibilità può ricorrere solo allorché la legge regionale: a) assoggetta a tributo rifiuti esclusi da tassazione dalla legge statale; b) non assoggetta a tributo rifiuti tassati dalla legge statale medesima; c) comunque

identifica categorie di rifiuti tali da comportare l'applicazione del tributo al di fuori dei minimi e massimi previsti dalla legge statale;

che, in altri termini, la legge statale consente che la legge regionale possa diversificare le categorie di rifiuti, con prelievi fiscali differenziati, ma alla sola condizione che tali categorie regionali siano tutte riconducibili alle categorie statali e che i prelievi fiscali per esse fissati rientrino nei limiti minimi e massimi stabiliti per le corrispondenti categorie statali;

che invece, nella specie, il ricorrente non si dà carico di dimostrare l'incompatibilità delle due suddette diverse fonti normative, perché non lamenta la violazione, da parte della norma denunciata, dei limiti minimi e massimi di ammontare del tributo fissati dalla legge statale con l'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, ma censura genericamente la suddetta disposizione di legge regionale, limitandosi ad affermare che essa utilizza criteri «qualitativi» di determinazione differenziata dell'ammontare del tributo stesso che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale;

che, dunque, il ricorrente deduce soltanto che le categorie di rifiuti considerate dalla norma impugnata sono diverse da quelle considerate dalla norma interposta statale e non afferma che tale diversità porta al superamento dei limiti minimi e massimi fissati dalla predetta norma statale;

che, inoltre, il medesimo ricorrente non precisa né se esistano categorie di rifiuti prese in considerazione dalla legge regionale che non siano riconducibili a quelle della legge statale, né se possano configurarsi categorie di rifiuti prese in considerazione dalla legge statale le quali non siano, però, rapportabili a quelle previste dalla censurata legge regionale;

che da ciò consegue la genericità delle censure prospettate, in contrasto con la necessità, più volte sottolineata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (*ex plurimis*: sentenze n. 246 e n. 51 del 2006; n. 360 e n. 336 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2006), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0086

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Trasporto - Norme della Regione Abruzzo - Autotrasporto - Conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione - Obbligo di sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) valevole come autorizzazione per lo svolgimento dell'attività - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, in scelte dell'arte medica e introduzione di un esame non previsto nella legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli, ostacolo alla libera circolazione e al diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, discriminazione tra lavoratori - Denunciata lesione della competenza statale concorrente in materia di «tutela della salute» e in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, del principio di libera circolazione, dei principi comunitari della libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza, della competenza comunitaria in materia di trasporti, del principio di eguaglianza.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35, art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, e 120, primo comma; Trattato CE, artt. 49, 50, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, per la declaratoria della illegittimità costituzionale *in parte qua* della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Abruzzo n. 60 del 31 ottobre 2007, recante il titolo «Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria», per violazione degli articoli 3, 117 e 120 della Costituzione.

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2007 (come da estratto del verbale e relazione del Ministro proponente, che si allegano).

La legge regionale in esame che, al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti stradali, prevede l'obbligo per alcune categorie di conducenti di autoveicoli di sottoporsi a specifici esami medici, eccede dalle competenze legislative regionali, presentando evidenti, macroscopici profili di illegittimità costituzionale all'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10, 11 e 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, debbano sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di tale esame, che costituisce altresì autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole, sono costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti:

a) eccedono dalla competenza legislativa concorrente della regione in materia di «tutela della salute», contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza — o in difformità — da determinazioni assunte a livello nazionale.

In particolare, sempre relativamente all'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, sulla base delle informazioni aggiornate e metodologicamente validate dalla letteratura medica, nazionale ed internazionale, l'effettuazione del solo

esame polisonnografico, non previsto a livello statale, non è sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e i colpi di sonno.

Ciò nonostante il lavoratore che non ottenga esito favorevole da tale esame, reso obbligatorio dalla legge regionale in esame, potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro, non potendo più esercitare l'attività di conducente.

L'effettuazione di tale esame non è pertanto prevista nella legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli.

Le disposizioni della legge regionale *de qua* sono pertanto da ritenersi illegittime laddove prescindono dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma dichiaratamente tesa a scopi cautelativi, in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'Autorità sanitaria nazionale.

Codesta ecc.ma Corte costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003) ha già avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica «non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi — di norma nazionali o sovranazionali — a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici».

Sempre codesta ecc.ma Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola regione.

b) Le disposizioni di cui sopra eccedono dalla competenza legislativa concorrente della regione in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», violando l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto il d.lgs. n. 624 del 1994, che costituisce la normativa statale di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non ricomprende tale esame medico tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

È indubbio, infatti, che la previsione dell'esame polisonnografico debba considerarsi ricompreso tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetta pertanto alle singole regioni il suo inserimento nell'ordinamento.

c) Le disposizioni regionali all'esame, costituendo un ostacolo all'attività lavorativa degli autotrasportatori, che perderebbero la possibilità di lavorare in caso di esito negativo dell'esame, violano l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale le regioni non possono «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale».

d) Le predette disposizioni, inoltre, contrastano con l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari vanno ricomprese le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nonché gli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato che enunciano le politiche della Comunità in materia di «Trasporti», prevedendo in particolare (art. 71) che sia il Consiglio europeo a stabilire «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» e che «le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità».

e) Infine, dette disposizioni contrastano con gli artt. 80 e ss. del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza. Dette disposizioni regionali, infatti, attribuendo alle aziende di trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, pongono le aziende stesse in posizione di svantaggio rispetto alle altre aziende di trasporto, determinando un ostacolo alla concorrenza, in quanto sulle aziende regionali di trasporto si carica un costo che non grava sulle altre, in aperta violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. *e*), della Costituzione, configurando una evidente, macroscopica discriminazione, in palese violazione anche dell'articolo 3 della Costituzione, tra i lavoratori residenti e quelli non residenti nella Regione Abruzzo, non sottoposti al medesimo obbligo pur percorrendo la medesima rete viaria regionale.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007; con ogni conseguenziale statuizione.

Roma, addì 17 dicembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Raffaele TAMIOZZO

08C0023

N. 2

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Finalità di tutela del patrimonio naturale, del patrimonio etnoantropologico e del paesaggio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonché lesione della competenza statale nella individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 2, comma 1, lett. a), b), c).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Piano del parco - Individuazione dei casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta regionale e ipotesi in cui il nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, violazione del principio della tutela del paesaggio e della regola dell'intangibilità del bene tutelato attraverso autocertificazione.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 146; legge della Regione Liguria 1995, n. 12, art. 18, comma 3.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Territori qualificati come «paesaggio protetto» - Non operatività dei limiti e dei divieti all'attività venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (Delibera Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007);

Contro Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliata per legge presso la sede della Giunta regionale in 16121 Genova, piazza de Ferrari n. 1, per la dichiarazione di incostituzionalità dei seguenti articoli della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34:

a) dell'art. 2, comma 1, lettere a) b) c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonché dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;

b) dell'art. 8, comma 2, lett. b) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e degli articoli 135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonché dell'art. 18, comma 3, della legge regionale Liguria n. 12 del 1995; nonché dell'art. 9 della Costituzione;

c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. e delle norme interposte contenute negli artt. 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della legge 157/1992.

1. — La legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante «Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri» è norma di attuazione della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e della legge regionale di riordino della aree protette (legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12).

2. — Sebbene il comma 1 dell'art. 1 ed il comma 1 dell'art. 2 garantiscano espressamente il «rispetto» delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) talune sue disposizioni non sono in linea con la disciplina di quest'ultimo provvedimento statale, da considerare come norma interposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s) e l'art. 118 Cost.

3. — L'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di «tutelare», oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio. Tali disposizioni contrastano con il disposto degli artt. 3, 4 e 5 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Dette norme sono da considerare interposte rispetto all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

4. — L'art. 8, comma 2, lett. b), che contempla, tra i contenuti del Piano del parco, l'individuazione dei «casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel piano del parco è costituzionalmente illegittimo per contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio». In primo luogo, contrasta con gli artt. 135 e 143 del codice che stabiliscono contenuti e finalità dei piani paesistici che, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 12 del 1995 il Piano del parco è destinato a sostituire per l'ambito territoriale da esso considerato.

In secondo luogo, viola l'art. 146 del codice, che stabilisce la preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del territorio.

Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed uniformi di tutela sul territorio nazionale, la cui violazione determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

5. — L'art. 8, comma 2, lett. b), laddove consente il rilascio della autorizzazione paesaggistica sull'autocertificazione prodotta dall'interessato, risulta in conflitto con l'art. 9 della Costituzione che riconosce in capo alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga. Cosicché, mentre il divieto di immutazione del bene, in quanto conferma del vincolo, non richiede speciale motivazione, l'assenso alla modifica, in quanto eccezione alla regola, esige un'adeguata e puntuale motivazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che la giustificano nel caso specifico; motivazione che può scaturire soltanto dall'esame delle caratteristiche tecniche dell'intervento descritte in progetto, non certo dall'avallo di parametri autocertificativi.

6. — L'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale Liguria n. 34 stabilisce che i territori individuati per i fini e gli effetti di tutela, siano classificati «parco naturale regionale» ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge quadro n. 394/1991 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 12/1995.

Il successivo comma 4 dell'art. 1 dispone che fanno parte del parco naturale i territori qualificati come «paesaggio protetto».

L'art. 8, comma 1, lett. c), prevede che nei territori qualificati come «paesaggio protetto» non operano i limiti o i divieti all'attività venatoria di cui alle leggi nn. 194/1991 e 157/1992.

Nei territori costituiti in parco naturale regionale ai sensi della legge in esame, deve rispettarsi il divieto all'esercizio dell'attività venatoria previsto dagli artt. 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991 e dall'art. 21 della legge n. 157/1992.

Le citate norme statali, essendo finalizzate ad assicurare un nucleo minimo di tutela, che deve costituire standard uniforme nell'intero territorio nazionale, costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

7. — L'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, che prevede che nei territori qualificati come «paesaggio protetto» non operano i limiti ed i divieti all'attività venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica n. 394/1991 e n. 157/1992 eccede la competenza legislativa regionale, competenza che è costituzionalmente attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. nonché dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette n. 194/1991 e n. 157/1992 che si configurano come norme interposte.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli:

a) dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonché dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;

b) dell'art. 8, comma 2, lett. b) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonché dell'art. 18, comma 3, della legge regionale Liguria n. 12 del 1995; nonché dell'art. 9 della Costituzione;

c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. e delle norme interposte contenute negli artt. 22, comma 6 e 32 commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della legge n. 157/1992.

Roma, addì 29 dicembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Maurizio FIORILLI

08C0024

N. 13

*Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
sull'appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali contro Rustica Sedes S.r.l. ed altri*

Paesaggio (Tutela del) - Autorizzazioni edilizie - Potere della soprintendenza di annullare le autorizzazioni non conformi alle prescrizioni di tutela del paesaggio - Violazione del principio di ragionevolezza in riferimento ad un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso anche al merito - Eccesso di delega - Violazione della sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 118; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lett. d).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro Rustica Sedes S.r.l. e Romano Manno Costruzioni S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, Pinto Nicola, Allocca Salvatore rappresentati e difesi dall'avv. prof. Francesco De Simone ed elettivamente

domiciliati in Roma, presso l'avv. Astolfo Di Amato, via Nizza 59; e nei confronti di: Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, in persona del dirigente preposto *pro tempore*, non costituita; Comune di S. Anastasia in persona del sindaco, *pro tempore*, non costituito; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione III, n. 10427, del 6 dicembre 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli originari ricorrenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Udito l'avv. dello Stato Borgo, l'avv. De Simone, l'avv. Cresci e l'avv. Messina;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. della Campania ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati, in epigrafe specificati, avverso il decreto del 13 giugno 2006, n. 11978, con cui la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia aveva annullato il nulla osta paesaggistico n. 2265 del 13 gennaio 2006 rilasciato dal Comune di S. Anastasia per l'attuazione di un «piano particolareggiato di iniziativa privata in zona D1 di area sita in via Romani (di quel comune)» riguardante la realizzazione di una struttura alberghiera e di due edifici ad uso commerciale ed uffici.

L'adito tribunale, con sentenza in forma semplificata, — sulla premessa che l'esame dell'organo statale doveva essere necessariamente ed esclusivamente limitato a motivi di legittimità, non potendo impingere in apprezzamenti di merito — riteneva che fosse fondato il profilo di violazione di legge ed eccesso di potere dedotto in ricorso poiché la determinazione tutoria negativa non indicava le ragioni di contrasto con le prescrizioni urbanistico-territoriali della zona interessata ed atteso che l'intervento progettato appariva conforme alla destinazione urbanistica impressa alla medesima (per la quale era consentita, tra l'altro, proprio la realizzazione di strutture alberghiere).

Appella il Ministero per i beni e le attività culturali deducendo i seguenti motivi:

Premesse la caratteristiche fisiche e di regime urbanistico dell'area interessata e dell'intervento oggetto del provvedimento impugnato, si deduce che la notevole volumetria e lo sviluppo in superficie dell'intervento nel suo insieme, ne determinavano un «grosso» impatto paesistico; la sua presenza, visto che l'area è caratterizzata da aree residuali agricole e di interesse paesaggistico, provocherebbe, anche se in parte, la cancellazione di tratti del paesaggio, ancora intatti, a carattere rurale. Tanto ha ritenuto il soprintendente nell'annullare l'autorizzazione sindacale, ritenendo che la stessa «comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal d.m. dell'8 agosto 1961; esigenze che rappresentano, come noto, la ragione costitutiva del vincolo stesso».

Erronea è l'affermazione del t.a.r. per cui la determinazione tutoria negativa deve essere necessariamente ed esclusivamente limitata a motivi di legittimità e non può impingere in apprezzamenti di merito. Infatti, l'art.159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art.26, comma 3, del d.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, stabilisce la piena e incondizionata competenza dell'amministrazione per i beni culturali ad annullare gli atti autorizzativi semplicemente «qualora ritenga l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio» e non solo per ravvisati vizi di legittimità. L'annullamento di cui al decreto impugnato è così pienamente legittimo, in quanto motivato con riferimento all'impatto dell'intervento nel suo insieme sul paesaggio, che determinerebbe un'obiettiva deroga al vincolo, tanto più che il nulla osta comunale è del tutto privo di motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non può essere ricondotta unicamente al rispetto delle prescrizioni urbanistico-territoriali della zona interessata.

Si sono costituiti gli originari ricorrenti sostenendo l'infondatezza dell'appello sulla scorta della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude che, in sede di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali, la Soprintendenza possa sovrapporre e sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall'ente stesso in sede di rilascio del nulla osta paesaggistico. Oltre alla contestazione del profilo dedotto in appello gli appellati hanno fatto valere la contraddittorietà ed illogicità delle decisioni della soprintendenza, la violazione del principio di leale collaborazione statuita dal t.a.r. Campania, la «infondatezza» ed irrilevanza, per il caso in discussione, dell'art.159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, laddove interpretato in una *ratio* che intende valorizzare e privilegiare l'autonomia locale. L'organo in grado di svolgere la valutazione circa la possibilità di realizzare o meno determinate opere è l'ente territoriale, e il parametro fondamentale è quello della destinazione urbanistica; se il progetto presentato al comune si inserisce correttamente nella destinazione di quella specifica zona e non vi sono incompatibilità dell'opera progettata con il territorio, l'ente territoriale deve concedere l'autorizzazione. Comunque nessuna motivazione seria e fondata è

a base del provvedimento impugnato, che non indica affatto le ragioni di contrasto con le prescrizioni urbanistico-territoriali della zona interessata.

Gli appellati hanno svolto ulteriori considerazioni di confutazione dell'appello e di deduzione della illegittimità del provvedimento impugnato, definite «motivi aggiunti», ma non esplicitamente connesse alla dichiarata conoscenza di nuove determinazioni amministrative o di nuovi fatti implicanti ulteriori vizi del provvedimento originariamente impugnato, e la relativa memoria non è stata infatti notificata nelle forme del ricorso incidentale.

D I R I T T O

La materia del contendere, quale emergente dalla contestazione della sentenza impugnata sollevata in appello, si incentra preliminarmente sulla questione della portata dell'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quale sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, norma *ratione temporis* applicabile nell'emanazione del provvedimento impugnato, adottato il 13 giugno 2006.

L'appello, in buona sostanza, sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure sul rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore di detta norma, la Soprintendenza, in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, quale ente territoriale delegato dalla regione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, non ha bisogno di indicare specifici vizi di violazione di legge da cui sarebbe affetta detta autorizzazione, potendo direttamente valutare «l'impatto ambientale» dell'intervento richiesto, alla luce del regime di vincolo imposto sulla zona di volta in volta considerata.

Cioè non vi sarebbe, più, secondo l'appellante, il vincolo della delimitazione del potere di cognizione dell'autorizzazione, oggetto del riscontro, ai soli parametri di legittimità, (inclusi peraltro tutti i possibili profili di eccesso di potere), quale affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo un risalente orientamento formatosi presso questa stessa Sezione, culminato nelle precisazioni operate con la decisione n. 9 del 14 dicembre 2001 dell'Adunanza Plenaria e in seguito univocamente proseguito.

Va in proposito rilevato che la tesi avanzata dall'amministrazione appellante risulta suffragata dalla lettura dello stesso art. 159, comma 3, nel suo testo attuale, che stabilisce che «La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato,....».

E' di tutta evidenza, infatti, che il rilievo della «non conformità» alle prescrizioni della legislazione di tutela, implica inevitabilmente il diretto apprezzamento dei fatti rilevanti nel caso concreto, già considerati nell'ambito dell'autorizzazione oggetto di controllo, al fine di esprimere su di essi un giudizio di «valore».

Tale è infatti quello configurato dalle prescrizioni di tutela medesime, che determinano un ambito di valutazione del fatto, da effettuare in sede autorizzativa, ancorato a «concetti indeterminati», da connotare cioè in base ad apprezzamenti tecnici complessi, alla stregua di regole non giuridiche e proprie delle discipline estetico-ambientali, suscettibili di diversi esiti applicativi: si abbia riguardo ai concetti di «alterazione», «pregiudizio», «compatibilità», «coerenza», rapportate ai «valori paesaggistici» ed agli «obiettivi di qualità paesaggistica», in base alla lettera dell'art. 146, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004.

Ciò premesso, poiché, alla luce delle considerazioni ermeneutiche che precedono, deve opinarsi nel senso che la previsione dell'art. 159, comma 3, consenta una sostanziale revisione «in merito» delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali, Ritiene il Collegio che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione stessa, sollevando la relativa questione dinanzi alla Corte delle leggi.

Quanto alla rilevanza della questione, essa risulta palese, atteso che l'intendimento e l'individuazione della precisa sfera di applicazione della norma della cui costituzionalità si dubita risultano decisivi per la definizione della presente controversia, basti dire che ove la norma, come pare a questo Collegio, debba intendersi come estensiva dell'ambito del controllo demandato alla soprintendenza fino agli aspetti c.d. «di merito», l'appello dovrebbe essere accolto e sicuramente riformata la sentenza di primo grado, mentre, comunque, ogni altra censura eventualmente assorbita, dedotta con l'originario ricorso di primo grado, assumerebbe una necessaria diversa rilevanza ove fosse da contrapporre all'esistenza di un potere di apprezzamento «nel merito» della conformità paesaggistica in capo all'organo statale.

Quanto alla non manifesta infondatezza essa può ritrarsi dalle seguenti considerazioni:

a) è dubbio che una innovazione legislativa che importi una revisione così sostanziale, — nell'ambito dell'affidamento alla regione, ed agli enti da essa delegati, del potere di autorizzazione in discorso —, del rapporto tra Stato e regione quale configurato da una giurisprudenza amministrativa ormai trentennale, sia stata prevista nella norma delega di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

b) tale rapporto era, infatti, configurato come «diritto vivente» fin dall'emanazione dell'art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso della devoluzione all'organo statale di un potere che, in quanto definito,

dalla legislazione da allora succedutasi, come di «annullamento», è stato costantemente limitato al solo rilievo di vizi di legittimità;

c) è dubbio, pertanto, che il Legislatore delegante abbia inteso giungere ad una siffatta ridislocazione dei poteri di valutazione «in merito» rilevanti nella specifica materia, posto che, al di là della codificazione, cioè della ricognizione delle norme vigenti, e del riassetto, cioè della «razionalizzazione» di tale corpo normativo, quali obiettivi enunciati al primo comma dell'art. 10 ora citato, i «criteri» di attuazione della delega, quali posti nella lettera d) del secondo comma dello stesso art. 10, non contengono alcuna previsione che riguardi l'estensione e le modalità del «controllo» demandato agli organi statali relativamente agli atti autorizzativi qui in rilievo, dovendo quindi sospettarsi la violazione, da parte della norma delegata qui denunziata, dell'art. 76 Cost., in ordine alla necessaria corrispondenza delle norme delegate a «principi e criteri direttivi» stabiliti dalla legge delega;

d) è da dubitarsi, inoltre, che lo strumento per introdurre una siffatta modificazione dei rapporti Stato-regione, in tema di poteri di autorizzazione paesaggistica, potesse essere costituito dai decreti comunque previsti dal comma 4 dello stesso art. 10, che possono sì apportare «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1», ma pur sempre «nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi», configurandosi un ulteriore profilo di violazione dell'art. 76 Cost. negli stessi sensi sopra individuati;

e) è da dubitarsi, poi, indipendentemente dal rispetto di detti principi e criteri direttivi, che una innovazione di tale portata possa farsi rientrare nel concetto di «disposizione correttiva ed integrativa» che, su di un elementare piano logico, presuppone un corpo normativo definito nei suoi principi e lineamenti fondamentali, rispetto al quale si renda opportuno specificare aspetti peculiari di tipo applicativo e di coordinamento interno. Il medesimo concetto di integrazione e correzione non può, però, implicare l'adozione, come nel caso, di una soluzione normativa che, su un punto essenziale e qualificante la complessiva disciplina in discorso, risulti in sostanziale contraddizione con quella originariamente assunta in sede di emanazione del decreto legislativo di prima attuazione della delega, (appunto conforme al diritto «vivente» consolidato in precedenza vigente), delineandosi un'autonoma ed ulteriore ipotesi di violazione dell'art. 76 Cost., connessa al meccanismo peculiare prescelto dalla legge di delega per stabilizzare la corretta applicazione delle norme delegate;

f) è da dubitarsi, sotto ulteriore e distinto profilo, che sia conforme al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost., come criterio di attribuzione delle funzioni amministrative, anche in correlazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che possa configurarsi un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso cioè anche al merito, che consenta allo Stato una costante e generalizzata autonoma rivalutazione delle determinazioni operate dalla regione e dagli enti territoriali delegati, in particolare dai comuni, assorbendosi, agli effetti pratici, in modo altrettanto costante e generalizzato, e rendendolo così potenzialmente instabile ed irrilevante, il punto di vista degli enti, costituzionalmente dotati di autonomia, che sono primariamente coinvolti nel «governo del territorio» su cui si colloca il bene interessato dall'autorizzazione paesaggistica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va sospeso in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Ogni altra statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva susseguente alla risoluzione della presente fase incidentale.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando, sospende il giudizio instaurato con il ricorso in appello indicato in epigrafe, disponendo la rimessione della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riserva le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato.

Il Presidente: TROTTA

Il consigliere estensore: BARRA CARACCIOLIO

N. 14

*Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
sull'appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali contro Comune di S. Anastasia*

Paesaggio (Tutela del) - Autorizzazioni edilizie - Potere della soprintendenza di annullare le autorizzazioni non conformi alle prescrizioni di tutela del paesaggio - Violazione del principio di ragionevolezza in riferimento ad un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso anche al merito - Eccesso di delega - Violazione della sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 118; legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lett. d).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro Comune di S. Anastasia in persona del sindaco *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cresci e Antonio Messina ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Spagna n. 35, presso l'avv. Carlo Sarro; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione III, n. 10428 del 6 dicembre 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Anastasia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Udito l'avv. dello Stato Borgo, l'avv. Cresci e l'avv. Messina;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. della Campania ha accolto il ricorso proposto dal Comune di S. Anastasia avverso il decreto del 13 giugno 2006, n. 11978, con cui la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia aveva annullato il nulla osta paesaggistico n. 2265 del 13 gennaio 2006, rilasciato dal comune medesimo per l'attuazione di un «piano particolareggiato di iniziativa privata in zona D1 di area sita in via Romani (di quel comune)», riguardante la realizzazione di una struttura alberghiera e di due edifici ad uso commerciale ed uffici.

L'adito tribunale, con sentenza in forma semplificata — sulla premessa che l'esame dell'organo statale doveva essere necessariamente ed esclusivamente limitato a motivi di legittimità, non potendo impingere in apprezzamenti di merito — riteneva che fosse fondato il profilo di violazione di legge ed eccesso di potere dedotto in ricorso poiché la determinazione tutoria negativa non indicava le ragioni di contrasto con le prescrizioni urbanistico-territoriali della zona interessata ed atteso che l'intervento progettato appariva conforme alla destinazione urbanistica impressa alla medesima (per la quale era consentita, tra l'altro, proprio la realizzazione di strutture alberghiere).

Appella il Ministero per i beni e le attività culturali deducendo i seguenti motivi:

Premesse la caratteristiche fisiche e di regime urbanistico dell'area interessata e dell'intervento oggetto del provvedimento impugnato, si deduce che la notevole volumetria e lo sviluppo in superficie dell'intervento nel suo insieme, ne determinavano un «grosso» impatto paesistico; la sua presenza, visto che l'area è caratterizzata da aree residuali agricole e di interesse paesaggistico, provocherebbe, anche se in parte, la cancellazione di tratti del paesaggio,

ancora intatti, a carattere rurale. Tanto ha ritenuto il soprintendente nell'annullare l'autorizzazione sindacale, ritenendo che la stessa «comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal d.m. dell'8 agosto 1961; esigenze che rappresentano, come noto, la ragione costitutiva del vincolo stesso».

Erronea è l'affermazione del t.a.r. per cui la determinazione tutoria negativa deve essere necessariamente ed esclusivamente limitata a motivi di legittimità e non può impingere in apprezzamenti di merito. Infatti, l'art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, stabilisce la piena e incondizionata competenza dell'amministrazione per i beni culturali ad annullare gli atti autorizzativi semplicemente «qualora ritenga l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio» e non solo per ravvisati vizi di legittimità. L'annullamento di cui al decreto impugnato è così pienamente legittimo, in quanto motivato con riferimento all'impatto dell'intervento nel suo insieme sul paesaggio, che determinerebbe un'obiettivo deroga al vincolo, tanto più che il nulla osta comunale è del tutto privo di motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non può essere ricondotta unicamente al rispetto delle prescrizioni urbanistico-territoriali della zona interessata.

Si è costituito il comune originario ricorrendo sostenendo l'infondatezza dell'appello sulla scorta della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo che esclude che, in sede di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali, la Soprintendenza possa sovrapporre e sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall'ente stesso in sede di rilascio del nulla osta paesaggistico. L'art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 non potrebbe essere interpretato nei sensi assunti in appello, poiché, come anche affermato da precedenti decisioni della Corte costituzionale, la pretesa di un così penetrante potere di vigilanza da parte dello Stato si risolverebbe nell'esercizio unilaterale della funzione autorizzatoria, attraverso determinazioni aventi, quindi, rilevanti ricadute sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, di competenza regionale, ma senza la garanzia di adeguati modelli concertativi aderenti al principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte.

D I R I T T O

La materia del contendere, quale emergente dalla contestazione della sentenza impugnata sollevata in appello, si incentra preliminarmente sulla questione della portata dell'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quale sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, norma *ratione temporis* applicabile nell'emanazione del provvedimento impugnato, adottato il 13 giugno 2006.

L'appello, in buona sostanza, sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure sul rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore di detta norma, la Soprintendenza, in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, quale ente territoriale delegato dalla regione ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, non ha bisogno di indicare specifici vizi di violazione di legge da cui sarebbe affetta detta autorizzazione, potendo direttamente valutare «l'impatto ambientale» dell'intervento richiesto, alla luce del regime di vincolo imposto sulla zona di volta in volta considerata.

Cioè non vi sarebbe, più, secondo l'appellante, il vincolo della delimitazione del potere di cognizione dell'autorizzazione, oggetto del riscontro, ai soli parametri di legittimità, (inclusi peraltro tutti i possibili profili di eccesso di potere), quale affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo un risalente orientamento formatosi presso questa stessa sezione, culminato nelle precisazioni operate con la decisione n. 9 del 14 dicembre 2001 dell'Adunanza plenaria e in seguito univocamente proseguito.

Va in proposito rilevato che la tesi avanzata dall'amministrazione appellante risulta suffragata dalla lettura dello stesso art. 159, comma 3, nel suo testo attuale, che stabilisce che «La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato,...».

È di tutta evidenza, infatti, che il rilievo della «non conformità» alle prescrizioni della legislazione di tutela, implica inevitabilmente il diretto apprezzamento dei fatti rilevanti nel caso concreto, già considerati nell'ambito dell'autorizzazione oggetto di controllo, al fine di esprimere su di essi un giudizio di «valore».

Tale è infatti quello configurato dalle prescrizioni di tutela medesime, che determinano un ambito di valutazione del fatto, da effettuare in sede autorizzativa, ancorato a «concetti indeterminati», da connotare cioè in base ad apprezzamenti tecnici complessi, alla stregua di regole non giuridiche e proprie delle discipline estetico-ambientali, suscettibili

di diversi esiti applicativi: si abbia riguardo ai concetti di «alterazione», «pregiudizio», «compatibilità», «coerenza», rapportate ai «valori paesaggistici» ed agli «obiettivi di qualità paesaggistica», in base alla lettera dell'art. 146, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004.

Ciò premesso, poiché, alla luce delle considerazioni ermeneutiche che precedono, deve opinarsi nel senso che la previsione dell'art. 159, comma 3, consenta una sostanziale revisione «in merito» delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali, ritiene il Collegio che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione stessa, sollevando la relativa questione dinanzi alla Corte delle leggi.

Quanto alla rilevanza della questione, essa risulta palese, atteso che l'intendimento e l'individuazione della precisa sfera di applicazione della norma della cui costituzionalità si dubita risultano decisivi per la definizione della presente controversia; basti dire che ove la norma, come pare a questo Collegio, debba intendersi come estensiva dell'ambito del controllo demandato alla soprintendenza fino agli aspetti c.d. «di merito», l'appello dovrebbe essere accolto e sicuramente riformata la sentenza di primo grado, mentre, comunque, ogni altra censura eventualmente assorbita, dedotta con l'originario ricorso di primo grado, assumerebbe una necessaria diversa rilevanza ove fosse da contrapporre all'esistenza di un potere di apprezzamento «nel merito» della conformità paesaggistica in capo all'organo statale.

Quanto alla non manifesta infondatezza essa può ritrarsi dalle seguenti considerazioni:

a) è dubbio che una innovazione legislativa che importi una revisione così sostanziale, — nell'ambito dell'affidamento alla regione, ed agli enti da essa delegati, del potere di autorizzazione in discorso — del rapporto tra Stato e regione quale configurato da una giurisprudenza amministrativa ormai trentennale, sia stata prevista nella norma delega di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

b) tale rapporto era, infatti, configurato come «diritto vivente» fin dall'emanazione dell'art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso della devoluzione all'organo statale di un potere che, in quanto definito, dalla legislazione da allora succedutasi, come di «annullamento», è stato costantemente limitato al solo rilievo di vizi di legittimità;

c) è dubbio, pertanto, che il Legislatore delegante abbia inteso giungere ad una siffatta ridislocazione dei poteri di valutazione «in merito» rilevanti nella specifica materia, posto che, al di là della codificazione, cioè della ricognizione delle norme vigenti, e del riassetto, cioè della «razionalizzazione» di tale corpo normativo, quali obiettivi enunciati al primo comma dell'art. 10 ora citato, i «criteri» di attuazione della delega, quali posti nella lettera d) del secondo comma dello stesso art. 10, non contengono alcuna previsione che riguardi l'estensione e le modalità del «controllo» demandato agli organi statali relativamente agli atti autorizzativi qui in rilievo, dovendo quindi sospettarsi la violazione, da parte della norma delegata qui denunciata, dell'art. 76 Cost., in ordine alla necessaria corrispondenza delle norme delegate a «principi e criteri direttivi» stabiliti dalla legge-delega;

d) è da dubitarsi, inoltre, che lo strumento per introdurre una siffatta modificazione dei rapporti Stato-regione, in tema di poteri di autorizzazione paesaggistica, potesse essere costituito dai decreti comunque previsti dal comma 4 dello stesso art. 10, che possono sì apportare «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1», ma pur sempre «nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi», configurandosi un ulteriore profilo di violazione dell'art. 76 Cost. negli stessi sensi sopra individuati;

e) è da dubitarsi, poi, indipendentemente dal rispetto di detti principi e criteri direttivi, che una innovazione di tale portata possa farsi rientrare nel concetto di «disposizione correttiva ed integrativa» che, su di un elementare piano logico, presuppone un corpo normativo definito nei suoi principi e lineamenti fondamentali, rispetto al quale si renda opportuno specificare aspetti peculiari di tipo applicativo e di coordinamento interno. Il medesimo concetto di integrazione e correzione non può, però, implicare l'adozione, come nel caso, di una soluzione normativa che, su un punto essenziale e qualificante la complessiva disciplina in discorso, risulti in sostanziale contraddizione con quella originariamente assunta in sede di emanazione del decreto legislativo di prima attuazione della delega, (appunto conforme al diritto «vivente» consolidato in precedenza vigente), delineandosi un'autonoma ed ulteriore ipotesi di violazione dell'art. 76 Cost., connessa al meccanismo peculiare prescelto dalla legge di delega per stabilizzare la corretta applicazione delle norme delegate;

f) è da dubitarsi, sotto ulteriore e distinto profilo, che sia conforme al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost., come criterio di attribuzione delle funzioni amministrative, anche in correlazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che possa configurarsi un potere di controllo in forma c.d. di «tutela», esteso cioè anche al merito, che consenta allo Stato una costante e generalizzata autonoma rivalutazione delle determinazioni operate dalla regione e dagli enti territoriali delegati, in particolare dai comuni, assorbendosi, agli effetti pratici, in modo altrettanto costante e generalizzato, e rendendolo così potenzialmente instabile ed irrilevante, il punto di vista degli enti,

costituzionalmente dotati di autonomia, che sono primariamente coinvolti nel «governo del territorio» su cui si colloca il bene interessato dall'autorizzazione paesaggistica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudizio va sospeso in attesa della definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, disponendosi la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Ogni altra statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva susseguente alla risoluzione della presente fase incidentale.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando, sospende il giudizio instaurato con il ricorso in appello indicato in epigrafe, disponendo la rimessione della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riserva le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato.

Il Presidente: TROTTA

Il consigliere estensore: BARRA CARACCILO

08C0071

N. 15

Ordinanza del 20 settembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Alnizami Bachchar ed altri contro Comune di Mariano Comense ed altri

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. e), Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. m), Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lett. e), f), h) e i).
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. c), e 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sul ricorso iscritto al RG. 1371/2007, proposto da Alnizami Bachchar, titolare della ditta individuale «Rosi Phone Center», rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice De Simone e Flavio Cermola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nemni in Milano, via S. Marco n. 23, contro il Comune di Mariano Comense, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Milano, c.so Vittorio Emanuele II n. 15, è elettivamente domiciliato per l'annullamento dell'ordinanza di cessazione dell'attività di phone center sito in Mariano Comense alla via Montebello n. 68, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art 10 legge regionale n. 6/2006 dal responsabile del procedimento area sportello unico attività produttive del comune di Mariano Comense; della comunicazione dell'avvio di procedimento notificato in data 27 aprile 2007 nei confronti del sig. Alnizani Bachchar da parte del responsabile del procedimento;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1380/2007, proposto da Selouma Mohamed Omar, in qualità dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, ed elettivamente domiciliato in Milano: via Visconti Venosta 2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Massa; contro il Comune di Muggiò, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso il cui studio è selettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 6, per l'annullamento dell'ordinanza n. 1/2007 (prot. 13970) di chiusura dell'attività di centro di telefonia in sede fissa (phone center) di cui è titolare il ricorrente in Muggiò, piazza Garibaldi, 23, emesso in data 10 maggio 2007 dal Responsabile del Settore Patrimonio-Commercio-Ecologia del Comune di Muggiò;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1381/2007, proposto dalla società General Store Market di Ulhaq Ahtasham & C. S.a.s. in qualità del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti Venosta n. 2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Bonamassa, contro il Comune di Limbiate, in persona del sindaco *pro tempore*, per l'annullamento dell'ordinanza di cessazione dell'attività di centro di telefonia in sede fissa (phone center) di cui è titolare la società ricorrente in Limbiate, viale Dei Mille, 136, emesso in data 15 maggio 2007 dal dirigente del settore Finanziario del Comune di Limbiate;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1425/2007, proposto dalla soc. 2K NET srl in persona del legale rappresentante sig. Paolo Columbo, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Bardi, Ettore Marinelli e Claudio Casiraghi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Romana 78, contro il Comune di Milano, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; l'Asl di Milano, in persona del direttore *pro tempore* per l'annullamento del provvedimento n. prot. 441136/2007, adottato dal comune di Milano, attività produttive in data 10 maggio 2007, e di tutti gli atti presupposti ivi compreso il parere reso in fase endoprocedimentale dalla Asl Città di Milano;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1426/2007, proposto da Chen Rongmei, in qualità dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Bardi, Ettore Marinelli e Claudio Casiraghi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Romana n. 78, contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; l'Asl di Milano, in persona del direttore *pro tempore* e per l'annullamento del provvedimento n. prot. 464360/2007, adottato dal Comune di Milano, attività produttive in data 14 maggio 2007;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1519/2007, proposto da Naveed Mohammad, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53: contro il Comune di Milano, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento n. 464340 del 21 maggio 2007, adottato dal Comune di Milano, con il quale è stata disposta «la cessazione immediata della sola attività di «Phone Center» (Centro di telefonia in sede fissa) nei locali siti in Milano via Cenisio n. 37,(...)»;

Sul ricorso iscritto al R.G. 1526/2007, proposto dalla ditta Mukta Phone & Video Center s.a.s. di Rahaman Mizmur & C., in persona del legale rappresentante sig. Rahaman Mizanur, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53, contro il comune di Milano, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; per l'annullamento del provvedimento n. prot. 441132/2007 del 14 maggio 2007, adottato dal Comune di Milano, con il quale è stata disposta «la cessazione immediata della sola attività di «Phone Center» (Centro di telefonia in sede fissa) nei locali siti in Milano via Gaffurio n. 5, (...)».

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni civiche intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Viste le ordinanze cautelari di accoglimento a termine, relative a tutti i ricorsi in epigrafe, deliberate dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalità;

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi alla Camera di consiglio del 10 luglio 2007 (relatore dott. Paolo Passoni), i procuratori delle parti presenti come da verbale;

F A T T O

I ricorrenti sono titolari di phone center preesistenti all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con i provvedimenti impugnati (adottati dai comuni di Milano, Muggiò, Limbiate e Mariano Comense) gli enti civici competenti hanno adottato, per ciascuno dei ricorrenti, ordinanze di chiusura dell'attività di phone center dagli stessi gestiti, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale — nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale — ha altresì previsto nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine la cessazione definitiva dell'attività senza possibilità di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma lettera *c*) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le più significative e restrittive novità in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali che il Collegio Ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. *e*); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (. . .); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. *f*); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo, la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione, aggiuntiva (lett. *g*); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. *h*). Alla Camera di consiglio del 10 luglio 2007 la Sezione ha accolto — a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza le istanze incidentali di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondate (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) le questioni di costituzionalità prospettate dai ricorrenti, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D I R I T T O

Oggetto della presente questione di costituzionalità sono alcune disposizioni della legge della regione Lombardia n. 6/2006 (già indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso degli odierni ricorrenti) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Si dispone in primo luogo la riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva. Le norme sospettate di incostituzionalità, che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1 nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4 che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività;

l'articolo 8 nella parte (comma 1, lett. *e*, *f*, *g* ed *h* e comma 2), in cui introduce con immediata modifica dei regolamenti vigenti i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. *c*) e secondo comma, nonché 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; ciò in quanto tutte le ordinanze civiche impuginate — pur con formule differenziate — hanno intimato ai preesistenti titolari degli esercizi di phone center la cessazione dell'attività per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra, il quale è a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 già citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. *c*), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria — introdotte dalla legge regionale di che trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla libertà di iniziativa economica di questi ultimi; nonché l'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, un contesto legislativo che — in relazione ai presupposti delle impugnate ordinanze — ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo di queste ultime, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alle precedenti autorità amministrative; le quali, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla regione Lombardia (prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), hanno dovuto emettere i provvedimenti (in tutto vincolati nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato, senza possibilità di alcuna proroga come dal già citato art. 9 secondo comma, che non annovera tra le ipotesi di proroga quelle della lettera *c*) del primo comma. Donde ai fini del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti impugnati, finalizzato al loro annullamento, appare imprescindibile la rimozione dall'ordinamento giuridico delle predette disposizioni della legge regionale da parte della Corte costituzionale.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente che in relazione alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle indicate disposizioni della predetta legge regionale, la Sezione ha adottato ordinanze cautelari di sospensione dei provvedimenti di cessazione dell'attività di phone center con efficacia limitata al periodo di tempo necessario a che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione stessa.

Chiarita la rilevanza della questione, il Collegio intende *in primis* evidenziare a carico della l.r. n. 6/2006 — quanto all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza — la sospetta violazione dell'art. 117 commi primo, secondo, terzo e quarto della Costituzione.

L'articolo 1 della legge riconduce la deliberata normativa «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio», tuttavia il riferimento a siffatta materia (che rientra nella legislazione residuale regionale *ex* art. 117, quarto comma Cost.) sembra al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo della legge stessa, che ai sensi dell'articolo 2, comma primo, consiste nell'attività di «... cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico», secondo le ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.

Invero, tale attività non rientra nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (. . .)»), né rientra nei settori del commercio definiti dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Va detto piuttosto che una delle novità della legge è proprio quella di impedire che all'interno delle strutture di «phone center» possano affiancarsi — come in passato — attività commerciali di supporto, secondo un principio di esclusività non condiviso invece — almeno dalla legislazione statale — nella situazione inversa, in cui la cessione dei servizi telefonici e telematici può ben avvenire in modo complementare rispetto ad altre attività principali (*cf.* art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, che nel quadro di una disposta «integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet», prevede la licenza del questore per «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche»)

Le uniche attività commerciali consentite dalla legge regionale 6/2006, che riguardano la vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti (*cf.* art. 2 comma secondo, lettera *b* e comma 3) all'interno dei phone center, non sono oggetto della specifica autorizzazione richiesta dalla legge e rivestono carattere apertamente occasionale o eventuale e quindi del tutto marginale.

L'attività terziaria in esame sembra, invece, più propriamente riportabile alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art. 117, terzo comma, Cost. con legislazione concorrente Stato-regione), ascrivendosi più specificamente al «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2 par. 1, lett. *c*) della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della disciplina di derivazione comunitaria (comprensiva altresì delle direttive 2202/19/CE, 2002/20/CE e 2002/22 CE), complessivamente recepita con il cd. codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Di particolare pertinenza ai casi di specie appaiono del resto le definizioni mirate a delimitare il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 1, con peculiare riguardo alla lettera *bb*) («rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico») ed alla lettera *oo*) («telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso»).

La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che la materia ivi trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola, anche con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, la regione, non solo ai sensi dell'articolo 117 terzo comma entro i limiti della legislazione statale di principio, ma più in radice ai sensi dell'articolo 117, primo comma, secondo cui ogni legge della Repubblica deve conformarsi ai «vincoli derivanti dagli obblighi comunitari». In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali disposizioni finisce poi per impingere su profili trasversali di legislazione esclusiva statale *ex* art. 117, secondo comma Cost., con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lett. *e*) nonché alla determinazione (e salvaguardia) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. *m*), anche in conformità all'interesse generale che connota tali servizi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

In proposito, va altresì evidenziato il disposto del primo comma dell'art. 3, il quale garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica» con espresso richiamo a quel regime di (libera) concorrenza che rinforza il legame dell'attività in questione alla «materia funzione» devoluta alla legislazione esclusiva statale.

Inoltre, i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede al primo comma che la disciplina delle reti e dei servizi è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (sul punto, Corte costituzionale 236/2005).

Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

Puntualizzato quanto sopra, va poi affermato che la norma regionale — nella sua unilaterale iniziativa di regolazione del settore (erroneamente riportato al commercio) — ha introdotto un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo rispetto al sistema delineato in sede comunitaria e recepito con il decreto legislativo n. 259/2003.

Ed invero, tornando al comma 2 dell'articolo 3 di tale decreto, ivi si prevede che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad esse si applicano le disposizioni del Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (testuali concetti sono poi ribaditi nell'articolo 25 comma primo dello stesso decreto).

A fronte della conclamata libertà di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica (ivi compresi — come sopra visto — quelli connessi all'esercizio di un phone center), il decreto legislativo 259/2003 prevede poi che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una (sola) «autorizzazione generale», in rigoroso e vincolato recepimento della normativa europea. In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art. 1, comma 1, lettera g) come «il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica...» e consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione di procedere alla fornitura (art. 25, comma 3); il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere esercitato «entro e non oltre» sessanta giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività *ex art.* 19, legge 241/1990, espressamente richiamato dalla norma in esame (art. 25, comma 4, *cfi.* anche delibera n. 467/00/CONS con cui l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il rilascio di tali autorizzazioni generali per uniformarne il contenuto).

Pur a fronte di tali vincolanti previsioni — che la legislazione regionale non è legittimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi dell'art. 117 Cost — la legge lombarda ora in esame ha invece introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare all'art. 3, comma 1 che «l'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 4», al cui rilascio provvede il comune competente per territorio. Trattasi dunque di una previsione che sembra al Collegio comunque alterare il regime di sostanziale libertà di fornitura *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedimentali vietati dai citati articoli 3 e 4 del decreto n. 259/2003. Quanto sopra viene peraltro a determinare una sospetta lesione dei principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell'individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 cost., proprio ai sensi delle citate definizioni legislative *ex art.* 3 del decreto legislativo n. 259/2003 (sul cui ruolo di garanzia rispetto a tali principi si è espressa la Corte con la segnalata pronuncia n. 336/2005). Inoltre, anche nel caso in cui la funzione autorizzatoria introdotta dall'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 dovesse intendersi riferita (solo) agli interessi pubblici strumentali all'attività di comunicazione elettronica (nel quadro delle citate «limitazioni») a tale attività previste e consentite dagli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003), resta il fatto che anche siffatte limitazioni sembrano afferire a materie comunque (tutte) estranee a quella potestà legislativa residuale *ex art.* 117, quarto comma Cost. che la Regione Lombardia ha invece inteso nella specie esercitare.

Basti pensare:

alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente (legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *d*);

alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica (legislazione concorrente *ex art.* 117, terzo comma).

Va poi precisato che anche le limitazioni di tipo edilizio od urbanistico (peraltro non espressamente comprese nella citata elencazione di cui agli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003) sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri Stato-Regioni sotto la voce del «governo del territorio» ai sensi del citato terzo comma dell'art. 117 Cost.

Inoltre, le problematiche connesse alla riservatezza e protezione dei dati personali (queste ultime invece espressamente previste fra le limitazioni di cui sopra) sono state già considerate e regolate dal legislatore statale nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica con il citato decreto-legge 27 luglio 2005 recante «nuove disposizioni antiterrorismo per gli internet point ed i pubblici esercizi che mettano a disposizione del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche», convertito nella legge n. 155/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che — nella presente materia delle comunicazioni elettroniche — aggiungono fasi autorizzatorie comunque denominate rispetto alle procedure abilitative già contemplate nel decreto legislativo n. 259/2003, si richiama al riguardo la recente pronuncia della Consulta n. 129/2006, che — seppure in relazione alla diversa problematica delle installazioni di torri e tralicci — ha comunque censurato l'art. 27, comma 1, lettera *e*) della l.r. Lombardia n. 12/2005, per aver previsto la necessità di un titolo edilizio ritenuto ulteriore e superfluo rispetto alle procedure delineate nell'articolo 87 del decreto legislativo; ciò in quanto — ha Osservato testualmente la Corte con esternazioni di principio applicabili al caso di specie — «... la tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento» (con conseguente violazione dei principi generali di semplificazione della legislazione statale in materia di governo del territorio).

La violazione dell'articolo 117 Cost. sembra peraltro assumere connotati sostanziali, anche al di là dell'erronea qualificazione formale della materia trattata, e ciò non solo in relazione ai settori regolati dalla legge regionale, ma di appartenenza alla legislazione statale esclusiva (ove il contrasto «sostanziale» con il precetto costituzionale si manifesta *in re ipsa* con il semplice intervento legislativo della Regione). Anche nel caso delle fattispecie concorrenti, infatti, la normativa in esame non pare essersi correttamente inserita nei principi generali di una legislazione statale che — dopo aver garantito all'attività in sé considerata un trattamento semplificato improntato alla libertà di comunicazione voluta anche dall'unione europea — si è limitata a prevedere per i soli «internet point» disposizioni speciali per la sicurezza dello Stato, senza l'introduzione di altri regimi *ad hoc* (igienico-sanitari ed urbanistici) diversi e più restrittivi rispetto a quelli già in vigore per gli altri esercizi connessi alle attività terziarie. In relazione ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, va poi rammentato che la legge regionale dispone contenuti di dettaglio che integrano in modo automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie e dei comuni in territorio lombardo (art. 8, comma 2), e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'inserimento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente prestabiliti da leggi regionali (*cf.* art. 344 TULS).

Va ancora osservato sul punto che le prescrizioni previste dall'ordinamento statale, si limitano a stabilire una disciplina generale quanto ai requisiti di agibilità dei locali destinati ad attività economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico sanitarie contenute in prevalenza in fonti normative secondarie, e non contiene comunque prescrizioni così restrittive per gli indici igienico-sanitari regolati specificamente dalla legge regionale *de qua*, neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande). Donde la necessità che la competenza legislativa concorrente delle Regioni venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 3 (con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di fatto della libertà e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta fondamentale, nonché di quello, di derivazione comunitaria, della proporzionalità (insito, come già detto, nel riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo contenuto nell'art. 117, primo comma), secondo il quale, com'è noto, una misura è conforme a tale principio soltanto allorché il mezzo adoperato si rilevi non tanto e non solo «idoneo» a consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato, ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilità di altra misura egualmente efficace e tale da incidere il meno negativamente possibile nella sfera del destinatario, ossia da non essere «intollerabile». In sostanza un giudizio di proporzionalità basato *ex ante* sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali *ex art.* 8 della legge (sempre con specifico riguardo alle voci ivi rubricate alle lettere *e, f, h, i*, meglio descritte in narrativa), il Collegio Ritiene che la questione presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui la stessa l.r. n. 6/2006 dispone l'applicazione retroattiva delle rigorose nuove disposizioni, senza delineare la possibilità di proroghe (pur non automatiche, ma discrezionali e da valutare caso per caso) per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività, nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte cost. sent. n. 156/2007), la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, resta subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi che modifica *ex post* quello preesistente.

Ritiene il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto già evidenziato sotto il profilo della proporzionalità) una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a sufficienti criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui giustificati affidamenti dei titolari dei preesistenti esercizi di phone center, e ciò in sospetta violazione dei principi di parità di trattamento *ex art. 3 Cost.*

La prescrizione infatti di un così nuovo e più impegnativo assetto strutturale e funzionale dei locali strumentali allo svolgimento dell'attività determina, in capo a coloro che già gestivano quest'ultima in regime di regolarità amministrativa, una serie di obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il (breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione della necessità di procedere a lavori strutturali ed edilizi dal costo elevato e spesso non realizzabili per l'inidoneità oggettiva derivante dall'area disponibile dei locali e quindi anche laddove l'esercente l'attività voglia adeguarvisi. La stessa rilocalizzazione ipotizzata dalla norma — oltre a non esser subito praticabile in assenza della formalizzazione di nuovi strumenti urbanistici chiamati ad individuare le relative aree (cfr. terzo comma, art. 98-bis della l.r. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7 della l.r. n. 6 del 2006) — non sembra certo rappresentare un rimedio semplice ed efficace all'abbandono — spesso obbligato — dei locali di origine, in considerazione delle difficoltà di reperimento, in adiacenza o prossimità allo stesso edificio, di nuovi locali e comunque della perdita di avviamento che deriverebbe dalla necessità di un trasferimento dell'attività stessa una volta possibile, con l'approvazione del previsto piano urbanistico, riallocare l'esercizio. Quanto sopra, in aggiunta (dove un autonomo profilo di non manifesta infondatezza valutabile in base ai canoni del comma primo dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che potrebbe risultare insostenibile per i soggetti privi di adeguati mezzi economici; quanto sopra potrebbe facilmente determinare l'abbandono delle relative attività a tutto vantaggio di nuovi operatori aventi maggiori disponibilità d'investimento che — potendo organizzare *ex ante* l'attività secondo le regole vigenti — verrebbero a trovarsi in una situazione concorrenziale (ingiustamente) privilegiata da abbandoni di massa delle preesistenti gestioni, con riverberi dannosi per gli utenti privi di una più ampia scelta, con forte rischio di tariffe meno vantaggiose. Le delineate — e non improbabili — conseguenze fattuali delle citate disposizioni finirebbero pertanto per incidere, oltre che sulla rilevata disparità di trattamento *ex art. 3 Cost.*, anche sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., con riverberi lesivi sotto altro profilo della tutela della concorrenza garantita dall'ordinamento europeo.

Sulla base delle esposte considerazioni si Ritiene rilevante e non manifestamente infondata e si solleva, pertanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, questione costituzionalità degli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lett. e, f, h ed i e comma 2), 9 (comma 1, lett. c e comma 2), nonché 12, della l.r. 3 marzo 2006 n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

P. Q. M.

Previa riunione dei ricorsi in epigrafe, visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt 1, 4, 8 (comma 1, lett e, f, h ed i e comma 2), 9 (comma 1, lett. e) e comma 2, nonché 12 della l.r. 3 marzo 2006 n. 6.

Sospende, per l'effetto, i presenti giudizi ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, alla Camera di consiglio del 10 luglio 2007.

Il Presidente: NICOLOSI

Il consigliere estensore: PASSONI

N. 16

*Ordinanza dell'11 ottobre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese
nel procedimento penale a carico di De Fecondo Antonio*

Reati militari - Disposizioni penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza - Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della inapplicabilità di tale disposizione nel caso in cui il soggetto abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente restituita - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ufficiale non militare.

- Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3.
- Costituzione, art. 3.

Reati militari - Peculato militare - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni - Mancata previsione della inapplicabilità di tale disposizione nel caso in cui il soggetto abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente restituita - Disparità di trattamento rispetto al pubblico ufficiale non militare.

- Codice penale militare di pace, art. 215.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di De Fecondo Antonino (nato il 22 novembre 1969 a Noto, residente a Catania, viale Benedetto Croce n. 14, ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Termini Imerese, corso Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio del proprio difensore di fiducia, avvocato Pietro Sorce), imputato «del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. e 314 c.p. perché, in qualità di comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese, con più atti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di un'autovettura di servizio e del relativo autista, li utilizzava per fini privati ed in particolare per recarsi da Termini Imerese all'aeroporto di Punta Raisi e viceversa. In termini Imerese dal 20 febbraio 2003 all'agosto 2004»;

All'udienza preliminare dell'11 ottobre 2007, emette la seguente ordinanza.

In data 15 dicembre 2006 il pubblico ministero depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di De Fecondo Antonino per i reati indicati in epigrafe, a seguito della quale veniva fissata l'udienza preliminare del 26 aprile 2007, nella quale, dichiarata la contumacia dell'imputato, su richiesta delle parti, il processo veniva differito al 7 giugno 2007.

A tale udienza, presente De Fecondo Antonino, il tribunale revocava la dichiarazione di contumacia dell'imputato e, preliminarmente, invitava le parti ad interloquire sulla questione di giurisdizione, peraltro già sollevata dalla difesa con memoria depositata il 20 aprile 2007, in relazione alla previsione di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.), anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Indi, il pubblico ministero, insistendo nella qualificazione giuridica del fatto operata nell'imputazione, chiedeva di procedere oltre e di essere autorizzato a discutere nel merito; il difensore dell'imputato, insistendo nell'eccezione di giurisdizione già formulata nella memoria depositata il 20 aprile 2007 e depositando ulteriore memoria a conforto del proprio assunto, deduceva che il fatto contestato è riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 ovvero a quella dell'art. 215 c.p.m.p. e, fatto presente che la cognizione relativa ai reati previsti dalle disposizioni appena citate è devoluta alla giurisdizione militare, chiedeva al tribunale di pronunciare il proprio difetto di giurisdizione.

Al contempo, la difesa eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 417, lett. b) c. p.p. nonché l'incompetenza territoriale di questo tribunale.

All'odierna udienza, apparendo logicamente pregiudiziale la questione relativa alla contestata validità della richiesta di rinvio a giudizio e ritenendo di dover decidere previamente tale questione, il tribunale rigettava l'eccezione di nullità con separata ordinanza letta in udienza ed allegata al relativo verbale.

Ciò posto, va ora osservato che, come risulta dall'imputazione riportata in epigrafe, il pubblico ministero contesta all'imputato alcune condotte, poste in essere tra il febbraio del 2003 e l'agosto del 2004, consistenti nell'aver utilizzato per scopi privati l'autovettura di servizio di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio servendosi altresì del relativo autista.

Dal punto di vista della qualificazione giuridica delle condotte in questione, il pubblico ministero opera un indistinto riferimento alla violazione dell'art. 314 del codice penale.

A ben vedere, però, utilizzo dell'autovettura ed utilizzo dell'autista, a prescindere da ogni valutazione di merito circa la fondatezza dell'accusa, sono condotte fra loro non assimilabili.

Ed invero, l'illegittimo uso personale delle autovetture di servizio da parte di pubblici ufficiali è pressoché unanimemente ricondotto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione alla fattispecie di peculato c.d. d'uso di cui all'art. 314, comma 2 c.p. (v., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 5 giugno 2003, Buzzanca; nello stesso senso, più recentemente, ancorché escludano nelle ipotesi sottoposte al loro vaglio la concreta sussistenza del reato, Cass. pen., sez. VI, 1º febbraio 2005, n. 9216, e Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 10233). Invece, in ordine alla condotta del pubblico ufficiale che usi a fini privati le prestazioni lavorative di un pubblico dipendente, distogliendolo dalle mansioni istituzionali, si registra un netto contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo indirizzo, tale condotta andrebbe inquadrata non già nella fattispecie di peculato d'uso bensì nella più grave forma di peculato prevista dal comma 1 dell'art. 314 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 2000, Casseti).

La tesi è fondata, da un lato, sull'idea che l'attività lavorativa rientra nella nozione di «cosa mobile» e, dall'altro, sulla considerazione che le energie lavorative illegittimamente destinate a finalità non istituzionali non sono suscettibili di restituzione (ragion per cui si esclude che possa ricorrere la fattispecie di peculato d'uso).

Un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, muovendo dall'idea che «non è concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa», esclude che l'utilizzo del pubblico dipendente per fini privati sia riconducibile all'una o all'altra delle fattispecie di peculato previste dall'art. 314 c.p. ed afferma, invece, che esso può essere ricondotto, allorché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 1998, Agnello; Sez. VI, 27 gennaio 1994, p.m. in proc. Liberatore).

Circa l'evidenziato contrasto, giova rilevare che, a conforto dell'orientamento indicato da ultimo, oltre all'impossibilità di concepire l'appropriazione di una persona o della sua energia lavorativa, milita il rilievo che, per l'art. 314 c.p., oggetto dell'appropriazione deve essere il «danaro o altra cosa mobile».

I concetti di «persona» e di «energie personali», infatti, sono senz'altro estranei all'area semantica circoscritta dall'espressione «danaro o altra cosa mobile».

La riconduzione all'art. 314 c.p. dell'impiego di pubblici dipendenti per fini privati da parte di un pubblico ufficiale, pertanto, si risolverebbe in una non consentita applicazione analogica in *malam partem* della legge penale.

Tra i due orientamenti sopra richiamati, dunque, appare preferibile quello che riconduce l'uso a fini privati del personale dipendente da parte del pubblico ufficiale alla fattispecie di abuso d'ufficio prevista dall'art. 323 c.p., sempre che, beninteso, ricorrano tutte le condizioni previste da tale articolo.

Sul punto, pertanto, deve conclusivamente affermarsi che l'utilizzo per scopi privati di autovetture di servizio e l'impiego del relativo autista sono condotte astrattamente riconducibili a diverse fattispecie incriminatrici, e precisamente: il primo al reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2 c.p.; il secondo all'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 dello stesso codice.

Conseguentemente, la condotta del pubblico ufficiale che si serve per scopi privati dell'autovettura di servizio con alla guida il relativo autista risulta astrattamente integrare sia il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2 c.p. sia quello di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p., in concorso formale tra loro.

Alla stregua di quanto precede, le condotte oggetto dell'imputazione — se non fosse per la particolare qualifica soggettiva dell'agente e per la natura di quanto oggetto materiale dell'azione, sulle quali ci si soffermerà tra breve — andrebbero astrattamente ricondotte all'art. 314, comma 2 c.p. (peculato d'uso) per quanto riguarda l'utilizzo dell'autovettura ed all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) per quanto riguarda l'utilizzo dell'autista.

L'inciso di cui al capoverso che precede si spiega in ragione delle speciali previsioni dettate dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e dall'art. 215 del codice penale militare di pace.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, infatti, stabilisce: «Il militare della guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure

si appropriava o comunque distraeva, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari».

Come è unanimemente riconosciuto, la disposizione appena citata contempla diverse autonome fattispecie incriminatrici, tra cui quella del c.d. «peculato del militare della Guardia di Finanza», che risulta integrato quando il soggetto che riveste tale qualifica «si appropriava o comunque distraeva, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza».

A sua volta, l'art. 215 c.p.m.p. definisce la fattispecie del «peculato militare», prevedendo: «Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropriava, ovvero lo distraeva a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni».

Orbene, non può esservi dubbio che il fatto descritto nell'imputazione, relativamente all'utilizzo dell'autovettura, sia riconducibile alla fattispecie del «peculato del militare della Guardia di Finanza» delineata dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941.

All'imputato, infatti, viene contestato di avere utilizzato per fini personali una cosa per sua natura destinata esclusivamente all'espletamento dei tipici compiti di prevenzione e repressione propri del Corpo della Guardia di Finanza — una delle autovetture di servizio in dotazione alla Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese — e della quale egli disponeva proprio nella qualità di Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese (e, quindi, in funzione dell'esercizio dei predetti compiti).

Pertanto, in mancanza della speciale previsione del «peculato del militare della Guardia di Finanza», le condotte in questione andrebbero ricondotte alla fattispecie del «peculato militare» previsto dall'art. 215 c.p.m.p., stante che, essendo la Guardia di Finanza un corpo militare (v. Cass. pen., 19 gennaio 2000, n. 1410; Cass. pen., 31 gennaio 2000, n. 3491), ne ricorrerebbero tutti i presupposti.

A quest'ultimo riguardo — in considerazione dell'espunzione dall'art. 215 c.p.m.p., per effetto della sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale, delle parole «ovvero lo distraeva a profitto proprio o di altri», ossia della sostanziale soppressione del «peculato militare» c.d. per distrazione, al pari di quanto era già avvenuto con il peculato comune per effetto dell'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86, giova precisare che, secondo la migliore dottrina e la recente giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, il peculato d'uso, cui è riconducibile, come detto, l'illecito utilizzo per fini privati dell'autovettura di servizio da parte del pubblico ufficiale, consiste in una vera e propria condotta appropriativa, sia pure momentanea, con la conseguenza che esso, se mancasse la previsione di cui all'art. 314, comma 2 c.p.p., andrebbe ricondotto alla fattispecie di peculato descritta dall'attuale comma 1 dell'art. 314 del codice penale.

In quest'ottica, limitando l'attenzione alle pronunce relative a casi di utilizzo di autovetture di servizio, Cass. pen., 1º febbraio 2005, n. 9216, premesso che la fattispecie di peculato d'uso prevista dall'art. 314, comma 2 c.p. è autonoma rispetto a quella di peculato di cui al primo comma dello stesso articolo e che «uso momentaneo» non significa istantaneo bensì temporaneo, ha precisato che la relativa condotta «deve caratterizzarsi per consistenza e durata tale da realizzare una appropriazione». Ed ha aggiunto: «La ratio della configurazione del delitto di peculato d'uso ... va individuata nella *voluntas legis* di sottrarre all'area del peculato comune l'appropriazione di cose di specie ... per un periodo limitato di tempo, cui fa seguito la loro immediata restituzione con ripristino completo della situazione *ex ante*. In particolare, ... l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Elementi, questi ultimi, che debbono sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso pur se, in tale ipotesi, l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa (Sez. 6ª, 12 dicembre 2000, Genchi ed altri, rv. 219086) ... In altri termini, il peculato d'uso è una fattispecie penale che, sebbene configuri una ipotesi autonoma del reato, sanziona il colpevole di peculato con una pena minore se egli si sia appropriato della cosa altrui per farne un uso momentaneo e poi l'abbia restituita immediatamente» (negli stessi termini, v. Cass. pen., 10 gennaio 2007, n. 10233).

Quanto precede evidenzia che, diversamente da quanto affermato da Cass. pen., 28 giugno 2001, n. 28315, l'eliminazione dell'ipotesi distrattiva dall'art. 215 c.p.m.p. non ha sottratto alla disciplina di tale articolo la condotta del militare che usa per fini privati automezzi in dotazione al reparto.

Come si è appena visto, infatti, quella in esame è una condotta di appropriazione, sia pure momentanea, e risulta tuttora prevista, pertanto, dall'art. 215 c.p.p.m.

Dunque, ribadendo quanto già osservato, va affermato che, in assenza della previsione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, l'illecito uso per fini privati dell'autovettura di servizio da parte del militare della Guardia di Finanza sarebbe inquadrabile (ancora oggi) nella fattispecie di peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace.

E allora, l'uso che il militare della Guardia di finanza fa per scopi privati dell'autovettura in dotazione al proprio reparto servendosi del relativo autista integra astrattamente due reati e, segnatamente, i seguenti: con riferimento all'uso dell'autovettura, il reato di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, in ipotesi, mancando questo, il reato di peculato militare previsto dall'art. 215 c.p.m.p.; con riferimento all'impiego dell'autista, il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale.

Nel caso di specie, pertanto, deve rilevarsi che ciascuna delle condotte contestate all'imputato, ovviamente allo stato prescindendo da ogni valutazione sulla concreta fondatezza dell'accusa, appare astrattamente integrare il reato di «peculato del militare della Guardia di Finanza» relativamente all'uso dell'autovettura e l'abuso d'ufficio relativamente all'impiego dell'autista.

Trattandosi di reati commessi con una sola azione, risulta integrata, con riferimento a ciascuna delle condotte in questione, una fattispecie di concorso formale di reati, onde tra i relativi procedimenti ricorrerebbe un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b) del codice di rito.

I due reati, però, rientrano nella giurisdizione di giudici diversi. Infatti, mentre il «peculato del militare della Guardia di Finanza», così come il «peculato militare», appartiene alla giurisdizione militare, il reato di abuso d'ufficio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Inoltre, pur ricorrendo un'ipotesi di concorso formale, poiché il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. è meno grave di quello di «peculato del militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 (come anche di quello previsto dall'art. 215 c.p.m.p.), la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al primo non ha la forza di attrarre a sé, ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.p., anche la giurisdizione in ordine secondo.

Stando così le cose, in questa sede, in parziale accoglimento dell'eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa, il Tribunale dovrebbe pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 c.p.p., in relazione al contestato utilizzo dell'autovettura, proseguendo il giudizio limitatamente all'impiego dell'autista.

Diversamente, sposando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la condotta del pubblico ufficiale che si serva per scopi privati di personale dipendente avrebbe natura di «appropriazione definitiva», oggi riconducibile alla previsione di cui all'art. 314, comma 1 c.p., le condotte contestate all'imputato, stante la qualifica soggettiva dell'agente, rientrerebbero nella fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 anche con riferimento all'impiego dell'autista.

In quest'ottica, quindi, l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa andrebbe integralmente accolta.

Questo tribunale, però, dubita della legittimità costituzionale sia dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 che dell'art. 215 del codice penale militare di pace.

In particolare, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; dubita della legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. nella parte in cui, infine, non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Come è noto, l'art. 314 c.p. è stato integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86, contenente modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Prima dell'intervento riformatore, la fattispecie di peculato, delineata dal primo comma dell'art. 314 c.p., si articolava in due distinte tipologie di condotta, peculato per appropriazione e peculato per distrazione, sottoposte al medesimo trattamento sanzionatorio: reclusione da tre a dieci anni e multa non inferiore a lire duecentomila.

L'art. 314 c.p. riformato ha riproposto, al primo comma, la figura del peculato c.d. per appropriazione, mantenendo ferma la pena della reclusione da tre a dieci anni (non è più prevista la multa); ha introdotto, al secondo comma, la nuova fattispecie del peculato c.d. d'uso, che si ha quando «il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sottoponendola alla ben più mite pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

A seguito della riforma, invece, è scomparsa la figura del peculato per distrazione.

Ciò, peraltro, non ha determinato la totale depenalizzazione delle condotte che venivano ricondotte a tale figura.

Una parte di tali condotte, infatti, sono confluite nella nuova fattispecie di abuso d'ufficio prevista dall'art. 323 del codice penale.

Inoltre, per chi ritiene che il peculato d'uso — diversamente da quanto, in linea con l'opinione della migliore dottrina e della recente giurisprudenza, qui sostenuto — integri una condotta distrattiva e non appropriativa, alcune delle condotte che prima costituivano peculato per distrazione rientrerebbero oggi nella fattispecie di peculato prevista nel secondo comma del novellato art. 314 del codice penale.

L'intervento riformatore operato con la legge n. 86 del 1990 non ha interessato la figura del «peculato militare» prevista dall'art. 215 c.p.m.p. né quella del «peculato del militare della Guardia di Finanza» prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, alle quali non sono state estese le modifiche introdotte per il peculato comune dall'art. 1 della legge n. 86 del 1990.

Ciò si è tradotto in una diversità di trattamento tra militari e non militari in materia di peculato, apprezzabile sotto un duplice profilo:

1) mentre le condotte di appropriazione momentanea commesse da pubblici ufficiali non militari sono soggette ad un trattamento sanzionatorio più mite di quello previsto per le condotte di appropriazione definitiva, le condotte di appropriazione momentanea commesse da militari e, in particolare da militari appartenenti alla Guardia di Finanza, sono soggette allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le condotte di appropriazione definitiva;

2) mentre il pubblico ufficiale non militare, in caso di uso momentaneo per fini personali con successiva restituzione della cosa di cui disponga in ragione del proprio ufficio, rispondendo del reato di cui all'art. 314, comma 2 c.p., è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il militare in genere e il militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza in particolare, in caso di analoga condotta, rispondendo dei reati, rispettivamente, di cui all'art. 215 c.p.m.p. e di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sono soggetti alla pena, macroscopicamente più severa, della reclusione da due a dieci anni stabilita dall'art. 215 c.p.m.p. (cui l'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 fa rinvio *quoad poenam*).

Orbene, tale disparità di trattamento appare al tribunale priva di razionale giustificazione e, pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo, giova ricordare che già con la sentenza n. 4 del 1974 — dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c), della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, lett. c), del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non estendevano al peculato militare l'amnistia prevista per il peculato comune — la Corte costituzionale osservava come «tra il delitto di peculato previsto dall'art. 314 c.p. e quello di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p. sussiste una sostanziale identità», sicché «non si riesce ... a vedere quali obbiettivi ed apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione delle anzidette figure delittuose».

Inoltre, richiamando tale concetto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 473 del 1990 — pur pervenendo nella specie ad una declaratoria di inammissibilità della questione posta dal giudice *a quo* — rilevava che la fattispecie di cui all'art. 215 c.p.m.p., «lungi dall'essere considerata dal legislatore in termini di particolare gravità perché attinente all'amministrazione militare, è valutata addirittura di più lieve entità di quella comune stando alla sanzione che, nel minimo, è inferiore di ben un anno a quella prevista per il peculato comune», e affermava quindi che «tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica non sia stata apportata a quello militare».

Infine, ricordando quanto affermato nelle pronunce suddette, con la sentenza n. 448 del 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. limitatamente alle parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri», così equiparando il trattamento delle condotte distrattive poste in essere dal militare alle analoghe condotte poste in essere dal pubblico ufficiale non militare.

Ciò detto, le considerazioni che precedono appaiono valide anche in relazione, da un lato, alla fattispecie di «peculato del militare della Guardia di Finanza» prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941; dall'altro, alle condotte appropriative contrassegnate da un uso momentaneo della cosa cui segue la restituzione della stessa.

Quanto al primo aspetto, la struttura di detta fattispecie, con particolare riferimento alla natura del bene protetto ed alla condotta tipica, non è diversa da quella del peculato comune oggi prevista dall'art. 314 c.p. e da quella del peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., prima che queste ultime fossero modificate per effetto, rispettivamente, dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990 e della sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale.

Inoltre, va considerato che l'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, limitandosi *quoad poenam* a rinviare all'art. 215 c.p.m.p., prevede una pena meno grave di quella che era prevista dall'art. 314 c.p. prima dell'intervento riformatore operato con l'art. 1 della legge n. 86 del 1990 e che oggi è prevista dal primo comma del riformato art. 314. Di conseguenza, anche per il «peculato del militare della Guardia di Finanza» deve escludersi che nell'appartenenza dell'agente e dell'oggetto materiale della condotta al Corpo della Guardia di Finanza possa rinvenirsi una valutazione della fattispecie speciale qui considerata in termini di maggiore gravità rispetto alla fattispecie comune di peculato.

Circa il secondo profilo, alla luce dell'evidenziata identità sostanziale tra le fattispecie, così come la mancata estensione delle modifiche apportate al peculato comune dall'art. 1 della legge n. 86 del 1990 al «peculato militare» in genere ed al «peculato del militare della Guardia di Finanza in particolare» appare irrazionale ed ingiustificata in relazione alle condotte distrattive, allo stesso modo e per le stesse ragioni essa appare irrazionale ed ingiustificata anche in relazione alle condotte appropriative caratterizzate dall'uso solo momentaneo della cosa, seguito dall'immediata restituzione della stessa.

In altri termini, così come era irragionevole che la condotta distrattiva del militare fosse soggetta alla pena della reclusione da due a dieci anni prevista dall'art. 215 c.p.m.p. quando l'analoga condotta commessa dal pubblico ufficiale non militare o era (ed è) penalmente non rilevante ovvero era (ed è) soggetta, in presenza delle specifiche condizioni stabilite dall'art. 323 c.p., alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni prevista per il reato di abuso d'ufficio, allo stesso modo è irragionevole che la condotta del militare di appropriazione momentanea seguita dalla restituzione continui ad essere punita con la reclusione da due a dieci anni prevista dall'art. 215 c.p.m.p. e dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 (per effetto del rinvio all'art. 215 c.p.m.p.) mentre l'analoga condotta del pubblico ufficiale non militare è soggetta alla ben più mite pena della reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'art. 314 comma 2 del codice penale.

Pertanto, anche considerando il peculato d'uso una forma non di appropriazione ma di distrazione e ritenendo, quindi, che l'intervenuta soppressione dell'ipotesi distrattiva dal «peculato militare», per effetto della più volte richiamata sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale, abbia eliminato la disparità di trattamento determinatasi, a seguito della riformulazione dell'art. 314 c.p. effettuata con la novella del 1990, tra peculato comune e «peculato militare», resterebbe pur sempre fermo il deteriore trattamento riservato al militare della Guardia di Finanza dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941; anzi, tale disparità sarebbe ancor più intensa e intollerabile perché opererebbe non solo rispetto al personale civile ma anche rispetto al personale militare non appartenente alla Guardia di Finanza.

Per eliminare l'evidenziata disparità e ripristinare l'uniformità di trattamento tra il militare della Guardia di Finanza ed il pubblico ufficiale non militare, si rende necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 nella parte in cui, dopo avere previsto che «il militare della Guardia di Finanza che ... si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Si rende altresì necessario, ad avviso del tribunale, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. nella parte in cui, infine, non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Infatti, come si è già detto, la condotta di appropriazione caratterizzata dall'uso momentaneo della cosa posta in essere dal militare della Guardia di Finanza, in assenza dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, sarebbe comunque attratta nella previsione di cui all'art. 215 c.p.m.p. così come esso è ancora oggi vigente dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità operata con la sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale.

Diversamente, ove si ritenesse che l'uso momentaneo per fini privati della cosa di cui si dispone per ragioni d'ufficio costituisca una condotta distrattiva e non appropriativa, e si ritenesse, quindi, che l'art. 215 c.p.m.p. non punisce le condotte di questo genere commesse dai militari, ai fini di ripristinare la parità di trattamento tra militari della Guardia di Finanza, da un lato, pubblici ufficiali e militari non appartenenti al suddetto Corpo, dall'altro, sarebbe sufficiente di chiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 limitatamente alle parole «o comunque distrae, a profitto proprio o di altri».

Va rilevato, comunque, che un'eventuale accoglimento della questione che qui si pone, al pari di quanto avvenuto con la pronuncia di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1991, non determinerebbe un vuoto di disciplina né una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici; determinerebbe, invece, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 c.p., l'applicazione delle norme del codice penale comune in luogo dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e dell'art. 215 c.p.m.p. in quanto questi ultimi, nella materia de qua, non stabilirebbero più diversamente.

In altri termini, un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle predette speciali disposizioni nei termini dianzi prospettati, sottrarrebbe l'appropriazione momentanea di cose di cui il militare della Guardia di Finanza dispone per ragioni di servizio alla disciplina dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e (gradatamente) dell'art. 215 c.p.m.p. (nonché alla giurisdizione del giudice militare) per ricondurla alla disciplina, più favorevole, dell'art. 314 comma 2 c.p. (ed alla giurisdizione del giudice ordinario), così eliminando l'evidenziata ed ingiustificabile disparità di trattamento.

Giova infine fare presente che una pronuncia di incostituzionalità nei termini appena invocati non pare implicare, ad avviso del tribunale, una manipolazione normativa sottratta al potere della Corte costituzionale, tanto che quest'ultima non si è sottratta, con la sentenza n. 448 del 1991, alla produzione di un analogo effetto in ordine alle condotte distrattive di cui l'art. 215 c.p.m.p.; essa, inoltre, a quasi diciassette anni dal monito lanciato al legislatore con la sentenza della Corte costituzionale n. 473 del 1990, appare necessaria per porre fine all'ulteriore perpetuazione dell'ingiustificata ed ormai non più tollerabile disparità di trattamento sin qui evidenziata.

Le questioni prospettate hanno rilevanza nel presente procedimento.

Come si è già rassegnato, infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità nei termini evidenziati, oltre ad incidere sulla qualificazione giuridica delle condotte descritte nell'imputazione e sulla pena per esse prevista, determinerebbe la sottrazione di talune di esse all'area delineata da fattispecie di reato soggette alla giurisdizione militare per ricondurla a quella prevista dall'art. 314, comma 2 c.p., rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, con l'immediata conseguenza, nel presente processo, di condizionare la decisione di questo tribunale sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'imputato.

Ed invero, si è evidenziato come l'imputazione sulla quale si è chiamati a decidere contenga condotte riconducibili a diverse fattispecie penali: l'uso a fini privati dell'autovettura di servizio che, essendo l'agente il Comandante della Compagnia di Termini Imerese della Guardia di Finanza ed avendo la condotta ad oggetto autovetture in dotazione alla predetta Compagnia, va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941; l'uso a fini privati dell'autista delle predette autovetture che, sulla scorta di quanto in precedenza osservato, in presenza delle ulteriori condizioni richieste dall'art. 323 c.p., integra il reato di abuso d'ufficio previsto da tale ultimo articolo.

Pertanto, in relazione alle condotte di illecito utilizzo dell'autovettura contestate all'imputato, essendo esse astrattamente riconducibili al reato di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, questo tribunale dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Infatti, poiché il reato di abuso d'ufficio, astrattamente configurabile in relazione alle condotte di utilizzo dell'autista contestate all'imputato, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, è meno grave del reato di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 c.p.p., non opererebbe la connessione tra il procedimento relativo all'utilizzo dell'autovettura e quello relativo all'utilizzo dell'autista, sicché il secondo non avrebbe la forza di attrarre il primo sotto la giurisdizione del giudice ordinario.

Ove invece fosse accolta la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale, anche le contestate condotte di utilizzo dell'autovettura, finendo col rientrare nella fattispecie di cui all'art. 314, comma 2 c.p., diventerebbero soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che il tribunale procedente dovrebbe rigettare, almeno con riferimento a tali condotte, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa.

Il giudizio di rilevanza resta fermo anche a volere aderire all'orientamento giurisprudenziale — non condiviso da questo Tribunale — che riconduce le condotte di utilizzo a fini privati dell'autista alla fattispecie di peculato (per appropriazione) di cui all'art. 314, comma 1 c.p. e, quindi, a volere ritenere che, se commesse dal militare della Guardia di Finanza, dette condotte siano riconducibili al reato di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941.

Infatti, aderendo a questa prospettiva, allo stato della legislazione, tutte le condotte contestate all'imputato, sia quelle di utilizzo a fini privati dell'autovettura che quelle di utilizzo a fini privati dell'autista, sarebbero astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, pertanto punite con la pena da due a dieci anni di reclusione e soggette alla giurisdizione militare.

Conseguentemente, l'eccezione sollevata dalla difesa dovrebbe essere integralmente accolta.

Orbene, come si è già ampiamente evidenziato, l'eventuale accoglimento dell'eccezione qui prospettata avrebbe l'effetto di sottrarre le condotte di utilizzo dell'autovettura contestate all'imputato alla fattispecie prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 (e, gradatamente, a quella prevista dall'art. 215 c.p.m.p.) per ricondurle a quella prevista dall'art. 314 comma 2 c.p., con i conseguenti effetti sulla pena, che passerebbe dalla reclusione da due a dieci anni alla reclusione da sei mesi a tre anni, e sulla giurisdizione, che transiterebbe dal giudice militare al giudice ordinario.

E tale effetto, come è evidente, esplicherebbe immediate conseguenze sulla decisione di questo Tribunale in merito all'eccezione sollevata dalla difesa.

Infatti, a seguito di un'eventuale declaratoria di incostituzionalità nei termini qui prospettati, le condotte contestate all'imputato sarebbero astrattamente riconducibili al reato di peculato d'uso previsto dall'art. 314 comma 2 c.p. per quanto attiene all'utilizzo dell'autovettura e (beninteso aderendo alla prospettiva da ultimo indicata) al più grave reato previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 relativamente all'impiego dell'autista.

Saremmo di fronte dunque a condotte integranti una fattispecie di concorso formale di due reati: il più grave, costituito dall'impiego per scopi privati dell'autista, previsto dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, soggetto alla giurisdizione del giudice militare; il meno grave, costituito dall'uso a fini privati dell'autovettura, previsto dall'art. 314 comma 2 c.p., soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.

In tal caso, in base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 c.p.p., la connessione non opererebbe e, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle condotte di utilizzo a fini privati dell'autovettura di servizio resterebbe ferma.

L'eccezione della difesa, quindi, andrebbe accolta limitatamente alle condotte di impiego per scopi privati dell'autista.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Dichiara altresì rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. nella parte in cui, infine, non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti non presenti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo.

Termini Imerese, addì 11 ottobre 2007

Il giudice: CASTIGLIA

N. 17

*Ordinanza dell'8 gennaio 2007 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro
nel procedimento civile promosso da Greco Franco contro Prefettura di Catanzaro*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale.

Il g.di p. dott. Salvatore Arnesano, nel giudizio pendente davanti a sé n. 18021/C/06, proposto da Greco Franco da Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv. Rossana Greco, del Ford di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro e Polizia Stradale, in persona del prefetto *pro tempore* quale organo periferico del Ministero dell'interno, ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n.700001472539 del 10 ottobre 2005, elevato dalla Polizia Stradale di Catanzaro, in dipendenza della sanzione amministrativa del sequestro del motociclo Piaggio tgt. BT/39098, prevista dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005 e finalizzata alla confisca.

Fatto accaduto: il ricorrente Greco Franco, in qualità di genitore del minorenne Domenico, riferisce che al figlio, in data 10 ottobre 2005, mentre conduceva il motociclo (di proprietà del padre) veniva contestata la violazione dell'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché momentaneamente sprovvisto di casco protettivo.

La parte attrice, in sede documentale e dibattimentale, sostiene che il fatto in questione, voluto dalla legge n. 168/2005 che ha convertito il d.l. n. 115/2005 con l'introduzione della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, è sproporzionato fra il fatto illecito e le conseguenze che ne derivano.

Infatti, l'art.213, comma 2-*sexies* c.d.s. già citato, è in contrasto con gli artt. 3 (principio dell'uguaglianza) e 27 (principio di responsabilità penale personale) della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, in quanto, a fronte di violazioni identiche o analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo di un ciclomotore e non allorché sia commessa per l'utilizzo di altro mezzo, per esempio l'automobile, o quando il conducente non allacci le cinture di sicurezza; in questi casi l'automobilista rischia la sola sanzione pecuniaria.

Ne discende che l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta violato per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale (piuttosto modesta) e la sanzione accessoria eccessivamente penalizzante.

Inoltre, l'articolo contestato risulta manifestamente lesivo dell'art. 42 della Costituzione che prevede la tutela della proprietà privata, ammettendone l'esproprio solo per motivi d'interesse generale e non personale (l'uso del casco).

Per tali ragioni, lo scrivente ritiene opportuno che venga esaminata e presa in considerazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s. integrato dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953, così provvede:

solleva la questione di legittimità costituzionale per rilevante e non manifesta infondatezza dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 c.d.s. introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione, con modificazioni del d.l. n. 115/2005, per contrasto con gli artt. 3, 27, 42 della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amm.va della confisca del ciclomotore nel compimento delle violazioni amm.ve di cui agli artt. 169 (comma 2 e 7), 170 e 171 c.d.s.;

sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;

manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, con comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 13 aprile 2007

Il giudice di pace: ARNESANO

08C0074

N. 18

*Ordinanza del 23 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania
nel procedimento penale a carico di Amoroso Francesco*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di contestuale sospensione del giudizio - art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Pronunziando nel procedimento penale a carico di Amoroso Francesco, imputato del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 73, d.P.R. n. 309/1990 «perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo Ecstasy pari a 9 pasticche, nonché cedeva a titolo gratuito una pasticca di Ecstasy a Sechi Giovanni ed altre pasticche della medesima sostanza psicotropa a terzi non identificati ricavando la somma di € 347,20. Con la recidiva reiterata e specifica. Acc. in S. Teresa Gallura, il 20 febbraio 2007, ore 17 circa».

Udita l'istanza, avanzata all'udienza del 26 febbraio 2007, con cui l'avv. Francesco Manai, difensore di fiducia dell'imputato, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., così come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Esaminati gli atti e le deduzioni della difesa;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione.

OSSERVA

1) *I fatti del giudizio.*

In data 20 febbraio 2007 Amoroso Francesco fu tratto in arresto nella flagranza del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e fu condotto dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

Convalidato l'arresto e applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si dispose procedersi nelle forme del rito direttissimo.

Dopo aver fruito dei termini a difesa, all'udienza del 26 febbraio 2007 l'imputato, presente, chiese di procedere ai giudizio nelle forme del rito abbreviato condizionato alla acquisizione di prove documentali relative alla propria capacità reddituale (documentazione attestante la percezione da parte dell'imputato di un sussidio di disoccupazione mensile pari a 800 euro circa).

Acquisita la produzione documentale e invitate le parti a formulare le conclusioni, il difensore sollevò la questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui lo stesso pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

All'udienza del 2 aprile 2007 — alla quale il processo veniva rinviato per l'approfondimento in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione — il difensore propose note scritte a sostegno della istanza e il processo fu aggiornato all'udienza del 23 aprile 2007 per la pubblicazione mediante lettura in udienza della presente ordinanza.

Nelle discussione orale e nelle deduzioni scritte sopra menzionate il difensore dell'imputato ha elencato talune circostanze atte a sussumere il fatto contestato all'imputato sotto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Tra gli elementi più significativi in tal senso la difesa ha annoverato la ridotta quantità di sostanza stupefacente in possesso dell'imputato ed oggetto di cessione — di poco superiore alla soglia stabilita dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 per la configurazione del mero illecito amministrativo —, la mancanza di una forma anche rudimentale di organizzazione e di mezzi nell'attività di cessione della sostanza medesima, il fatto che la cessione medesima fosse a titolo gratuito e del tutto occasionale.

Il difensore ha inoltre tracciato un quadro di elementi di fatto, relativi anche alla condotta post-delittuosa dell'imputato, idonei a consentire il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen.

Tra i fatti enucleati dal difensore emergono la condotta collaborativa dell'imputato con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria, la dichiarazione da parte dell'imputato stesso di circostanze giustificative del possesso di denaro che hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta, la modesta offensività penale del fatto nel suo complesso e la necessità di adeguare la sanzione alla concreta entità del fatto.

Ciò premesso, il difensore ha rilevato che il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella sua formulazione attuale conseguente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, impedirebbe al giudice di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti individuate nel caso concreto — ad effetto speciale e generiche — rispetto l'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., traghettando meccanicamente il fatto senza alcuna possibilità per il giudicante di sottrarsi a tale automatismo — nella fattispecie di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/90, con conseguente inasprimento sanzionatorio non proporzionale rispetto all'entità e all'offensività del fatto contestato.

Conseguenza della norma penale sospettata di illegittimità costituzionale, ha infatti rilevato il difensore, è l'applicazione, nel caso di specie, di un binario edittale sanzionatorio (da 6 a 20 anni di reclusione e da euro 26.000 a euro 260.000 di multa) sproporzionato rispetto al fatto concreto, con elisione della finalità rieducativa della pena, negazione del principio sancito dall'art. 27 della Costituzione e scollamento della risposta punitiva dall'apprezzamento in concreto della offensività reale del fatto e dalla personalità del colpevole.

Tali esiti sono apparsi al difensore in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, in ragione dell'accentuazione del solo aspetto retributivo della pena, e con l'art. 3 della Costituzione, a causa della creazione di un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti recidivi e non recidivi, nonché di incoerenti disuguaglianze all'interno della stessa categoria dei recidivi.

2) *La rilevanza della questione.*

In via preliminare devono essere svolte alcune considerazioni con riferimento alla rilevanza in concreto della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificata dall'art. 3 della legge n. 251/2005.

Le circostanze desumibili dal caso concreto e, in particolare, la minima quantità di sostanza psicotropa oggetto di detenzione e cessione, inducono a ritenere che la condotta contestata all'imputato palesi una ridotta offensività penale, con pari modesto allarme sociale. Tale fatto, pertanto, appare riconducibile alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990.

L'applicazione della cornice edittale relativa al fatto di lieve entità al caso di specie è però impedita dal disposto della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale.

L'art. 69, comma quarto, cod. pen. — come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005 — stabilisce che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma n. 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti».

Orbene, costituisce *ius receptum* della Corte di cassazione che il fatto di «lieve entità» configuri una circostanza attenuante speciale e a effetto speciale e non una fattispecie autonoma di reato (Cassazione penale, sezioni unite, 31 maggio 1995, Parisi). Da quest'ordine di ragionamenti deriva che, in caso di concorso con circostanze aggravanti, il fatto di lieve entità rientri nel bilanciamento con le dette circostanze eterogenee e, in caso di contestazione da parte del Pubblico Ministero della recidiva reiterata, sia soggetto al giudizio di comparazione nei soli termini di soccombenza o equivalenza.

Il divieto di prevalenza imposto dalla norma oggetto del dubbio di conformità a costituzione comporterebbe, pertanto, l'applicazione, al caso oggetto del giudizio in corso, della «pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze» (art. 69, comma terzo, cod. pen.), vale a dire la pena prevista per la fattispecie base di cui al primo comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

Ad Amoroso Francesco, infatti, è stata legittimamente contestata la recidiva reiterata e specifica, avendo lo stesso riportato una condanna per concorso in furto aggravato (fatto commesso il 21 febbraio 1999, sentenza irrevocabile il 22 giugno 2000) e una condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (fatto commesso il 15 settembre 2000, sentenza — peraltro con riconoscimento del fatto di lieve entità — irrevocabile il 3 ottobre 2000).

Dalla corretta contestazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., scaturirebbe pertanto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, con conseguente determinazione della pena, come sopra osservato, sulla scorta di quella prevista per la fattispecie base di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990.

Tale commisurazione della pena appare nel caso concreto non proporzionata alla modesta entità del fatto.

Nella vicenda processuale oggetto del presente giudizio, infatti, oltre alla modesta entità del fatto, ricorrono numerosi elementi, valutabili anche ai sensi dell'art. 62-*bis* cod. pen., che indurrebbero a un bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti. Tra gli elementi sopra menzionati si annoverano la risolenza nel tempo del precedente specifico e la ridotta offensività dello stesso, il carattere occasionale e non organizzato della cessione, il riscontro documentale delle affermazioni dell'imputato in ordine alla sua capacità reddituale, la condotta processuale collaborativa del prevenuto medesimo.

La valorizzazione di tali elementi indurrebbe il giudicante a limitare la pena detentiva in un contesto edittale compreso tra 1 e 6 anni di reclusione e la pena pecuniaria in un binario compreso tra 3.000 e 26.000 euro di multa.

Tale soluzione, tuttavia, è impedita dal novellato art. 69, comma quarto, cod. pen., in ragione del quale il fatto contestato all'imputato dovrebbe essere automaticamente sussunto sotto la fattispecie base, con possibilità di irrogare soltanto una sanzione che, fatta salva la diminuzione del rito, sarebbe pari nel minimo (sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa) al massimo di quella irrogabile nel caso di prevalenza delle attenuanti.

La questione di legittimità costituzionale, pertanto, si palesa nel caso di specie rilevante in concreto.

3) *La norma «indubbiata» e la non manifesta infondatezza della questione.*

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore appare non manifestamente infondata, evidenziando la norma oggetto del sospetto di illegittimità costituzionale profili di netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impedisce al giudice, nei casi previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., di formulare un giudizio di prevalenza di tutte le circostanze attenuanti che ritiene di poter e dover concedere all'imputato rispetto alle circostanze aggravanti contestate, ivi compresa la recidiva.

Tale disciplina di rigore introdotta dal legislatore appare a questo giudice in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, con riferimento soprattutto alle irra-

gionevoli disparità di trattamento sanzionatorio che tale disciplina può ingenerare all'interno della stessa categoria dei soggetti recidivi.

La questione di legittimità costituzionale della norma c.d. «indubbiata», invero, si pone proprio a causa del livellamento del trattamento sanzionatorio dei medesimi soggetti recidivi reiterati, nei confronti dei quali il giudizio di prevalenza sarebbe impedito a prescindere dal numero delle circostanze attenuanti riconoscibili, con determinazione di una risposta punitiva appiattita sulla medesima cornice edittale sia nel caso di soggetto recidivo nei confronti del quale possa essere riconosciuta una sola circostanza attenuante, sia nell'ipotesi di recidivo che possa beneficiare di più circostanze attenuanti.

Il *tertium comparationis*, pertanto, dovrebbe essere individuato non tanto nel soggetto non recidivo, ma nel soggetto recidivo reiterato nei cui confronti — come nel caso *sub iudice* che ha dato luogo all'incidente di costituzionalità — possono essere riconosciute una pluralità di circostanze attenuanti, tra cui una ad effetto speciale («fatto di lieve entità») di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990).

Infatti, se appare possibile che la recidiva reiterata sia posta dal legislatore a fondamento di una risposta sanzionatoria più rigorosa, ponendosi a base della differenziazione del trattamento legislativo una diversa «resistenza» manifestata dal soggetto recidivo alla percezione del disvalore sotteso al precetto penale, non appare altrettanto legittimo che la discrezionalità legislativa giunga a determinare, anche nell'ambito della stessa categoria dei recidivi, un'uniformazione del trattamento sanzionatorio che non consenta al giudicante di diversificare la risposta punitiva sulla base del concreto disvalore del fatto e della personalità del colpevole, conformemente a quanto stabilito dall'art. 133 cod. pen.

Condizioni diseguali giustificano risposte legislative diseguali, approntate in ottica di prevenzione generale e speciale, come emerge da tutto il tessuto normativo riguardante i soggetti recidivi (così, in materia di amnistia, indulto, oblazione, sospensione condizionale della pena, sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen.). Quello che, tuttavia, ad avviso di questo giudice appare contrario al principio di uguaglianza e al criterio di ragionevolezza, sanciti dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, è l'effetto di arbitrario automatismo prodotto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. così come novellato, anche all'interno della stessa categoria dei soggetti recidivi.

Come detto, infatti, il giudizio di prevalenza delle attenuanti sarebbe impedito tanto nel caso di recidivo al quale può essere applicata una sola circostanza attenuante, tanto nel caso di recidivo che può beneficiare di più circostanze, dimostrando così come nel caso di specie, una ridotta offensività sociale.

L'applicazione formale del criterio di equivalenza, svincolata dalla valutazione della concreta offensività del fatto di reato e dall'apprezzamento dell'effettiva personalità dell'imputato, conduce a un livellamento del sistema sanzionatorio non giustificabile da una corrispondente uguaglianza delle vicende disciplinate.

Tale uniformità di risposta punitiva, pertanto, induce a accomunare nel medesimo «destino sanzionatorio» fatti di gravità rilevante e fatti di entità modesta, soggetti di spiccata pericolosità e soggetti che, pur recidivi reiterati, evidenziano un profilo di pericolosità minore (in ragione, ad esempio, della scarsa entità dei precedenti giudiziari, della distanza nel tempo di quest'ultimi ovvero, ancora, della non specificità dei precedenti medesimi).

L'appiattimento del trattamento sanzionatorio è tanto più evidente in una vicenda come quella all'attenzione del giudizio in corso, nella quale il vincolo imposto al giudicante dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., induce all'applicazione della medesima cornice edittale (da 6 a 20 anni di reclusione e da € 26.000 a € 260.000) sia nei confronti del recidivo reiterato al quale sia concedibile una sola circostanza attenuante (magari le circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen.), sia nei confronti dell'imputato recidivo reiterato il quale abbia commesso un fatto di entità talmente modesta da superare di poco la soglia dell'illecito amministrativo.

Ad avviso di questo giudice la questione di legittimità costituzionale così posta non può essere glissata facendo riferimento alla possibilità del giudice di differenziare la risposta punitiva attraverso la graduazione la pena all'interno della cornice edittale.

Il vincolo imposto dalla norma oggetto della sollevata questione, infatti, determinerebbe comunque il rischio di livellamenti sanzionatori intollerabili in un diritto penale che, in un'ottica costituzionalmente orientata, dovrebbe essere ancorato innanzitutto al disvalore del fatto e non a quello dell'autore. Le conseguenze in termini di proporzionalità della pena si evidenziano proprio in ipotesi, come quella oggetto del presente giudizio, in cui la fattispecie base è punita con una pena minima (6 anni), che corrisponde al massimo edittale della pena concedibile in caso di applicazione della circostanza attenuante a effetto speciale.

L'impossibilità di ritenere prevalente la circostanza attenuante della lieve entità induce a obliterare del tutto l'apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore, con frustrazione della *ratio* sottesa al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee, che è appunto quella di «apprezzare la personalità del colpevole e la vera entità del fatto

onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto» (Cassazione penale, sez. IV, 28 giugno 2005, Matti).

Tale eclissi del fatto e della personalità del colpevole nella determinazione della risposta punitiva appare in contrasto, inoltre e principalmente, con il principio costituzionale sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione, concernente la finalità rieducativi della pena. L'impossibilità di ritenere la prevalenza delle circostanze attenuanti, infatti, soprattutto in casi come quello di specie nei quali si può giungere all'irrogazione di una sanzione superiore di cinque o sei volte rispetto a quella comminabile in caso di bilanciamento con esito di prevalenza delle attenuanti, accentua esclusivamente la finalità retributiva della pena.

La funzione rieducativa della sanzione afflittiva, infatti, dovrebbe assumere un ruolo fondamentale non soltanto nella fase della esecuzione della pena medesima, influenzando sui moduli e sugli strumenti del diritto dell'esecuzione e del diritto penitenziario, ma anche e soprattutto nella fase di commisurazione giudiziale della medesima.

Affinché la sanzione afflittiva risponda alla funzione costituzionalmente attribuitale, infatti, è essenziale che la stessa mantenga un rapporto di proporzionalità rispetto all'entità del fatto contestato e che venga avvertita come giusta e adeguata dal reo stesso.

L'accentuazione del profilo retributivo della sanzione conseguente all'impossibilità di ritenere la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze di segno opposto, d'altro canto, non trova giustificazione, ad avviso di questo giudice, neppure in una prospettiva di prevenzione generale. La minaccia dell'irrogazione di una sanzione sproporzionata rispetto alla reale offensività del fatto, infatti, potrebbe favorire fenomeni di dispercezione del rapporto di gravità tra i reati, potendo indurre il potenziale reo a optare, a fronte del rischio della medesima risposta sanzionatoria, per la commissione del reato nelle forme più gravi e «redditizie».

In tal senso, pertanto, la disciplina di rigore introdotta con la novella di cui all'art. 3 della legge n. 251/2005, introducendo iniqui automatismi e dando luogo alla possibilità di comminare pene gravemente sproporzionate rispetto all'entità del fatto e alla personalità del colpevole, finirebbe per svuotare di senso la funzione della pena, negando alla stessa, nel contempo, sia la finalità specialpreventiva della rieducazione, sia la funzione generalpreventiva di «contropinta alla spinta criminosa».

4) *Sull'impossibilità di interpretazioni costituzionalmente orientate.*

Il discorso sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale impone di affrontare il tema della ermeneutica della norma oggetto del dubbio di sospetta incostituzionalità, onde verificare la possibilità di fornire interpretazioni costituzionalmente compatibili.

Ad avviso di questo giudicante, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in caso di contestazione di recidiva reiterata non è superabile in via interpretativa. Non sembrano condivisibili, infatti, le traiettorie seguite da parte della giurisprudenza di merito (*cf.* Tribunale Grosseto, 8 maggio 2006) secondo la quale il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., imporrebbe al giudice di aumentare la pena per la recidiva reiterata (aggravante c.d. «protetta»), ma lascerebbe libero il giudicante di effettuare, anche in termini di prevalenza delle attenuanti, il giudizio di comparazione tra le attenuanti di cui ravvisi i presupposti (ivi compreso il fatto di lieve) e le altre oggravanti «non protette». Secondo tale impostazione sarebbe possibile dapprima effettuare il bilanciamento in termini di prevalenza del fatto di lieve entità e poi, sulla cornice edittale prevista per tale fatto, disporre l'aumento di pena per la recidiva.

L'interpretazione proposta non appare condivisibile. Quando il legislatore ha voluto imporre al giudice l'aumento obbligatorio della pena in ragione della contestazione della circostanza delle recidiva reiterata, lo ha specificato a chiare lettere, come nel caso dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., nel quale è prescritto che «se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio». Una tale specificazione non emerge dal tenore letterale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., il quale dunque non si presta a interpretazioni adeguatiche.

La questione, come detto, non è neppure risolvibile attraverso l'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. in termini di fattispecie autonoma di reato, contrastando tale possibilità con un condivisibile orientamento della Cassazione assunto a vero e proprio diritto vivente.

Per tutti i motivi suesposti la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 69, comma quarto, cod. pen. — come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005 —, nella parte in cui sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle ritenute oggravanti nei casi di contestazione delle recidiva reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui la norma in questione pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, codice penale per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Amoroso Francesco;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e che la medesima venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Ordinanza pubblicata mediante lettura in udienza.

Tempio Pausania, addì 23 aprile 2007

Il giudice: DE VITO

08C0075

N. 19

Ordinanza del 14 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Alcamo nel procedimento civile promosso da T. P. ed altri n. q. di esercenti la patria potestà sui minori T. G. ed altra contro F. G. ed altra

Procedimento civile - Azione di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali - Applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro (in particolare, dell'art. 415, comma quinto, cod. proc. civ. secondo cui tra la data di notificazione al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e la data dell'udienza medesima deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni) - Omessa previsione, per le cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, di termini a comparire pari, se non superiori, a quelli previsti per i giudizi risarcitori concernenti danni a cose, anche se dipendenti da incidenti stradali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 19 marzo 2007, nel giudizio di risarcimento del «danno alla persona» da sinistro stradale promosso con ricorso *ex art. 3, legge n. 102/2006* da:

T. P. e P. A. M., entrambi n. q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore: T. G. + 2 n. q.;

Contro Aurora Assicurazioni S.p.A. + 1 nonché nei confronti di: GENERTEL Assicurazioni S.p.A.

Vista, l'eccezione di incostituzionalità così come articolata e dedotta in comparsa di costituzione dall'Aurora Assicurazioni S.p.A., e, dal legale della stessa reiterata alla prima udienza di comparizione;

Ritenuto che con atto notificato in data 16 ottobre 2006, T. P. e P. A. M., n. q. di genitori esercenti la potestà parentale sulla loro figlia minore: T. G., nonché C. S. e F. C. n. q. di genitori esercenti la potestà parentale sulla loro figlia minore: C. R. convenivano in giudizio, innanzi a codesto giudice di pace, la Aurora Assicurazioni S.p.A. e F. G., premettendo quanto segue:

che, in data 30 luglio 2005, nella via Vittorio Veneto di Alcamo, all'incrocio con la via Verga, si sarebbe verificato un sinistro stradale tra il veicolo Aprilia Scarabeo 50 tl., assertamente di proprietà di T. P. condotto da T. G.

e con a bordo C. R., da una parte, e il veicolo Alfa Romeo 175 tg., di proprietà di F. G. ed assicurata per la RCA presso la Aurora Assicurazioni S.p.A., dall'altra parte, chiedevano dichiararsi il conducente detto veicolo, Alfa Romeo 175 quale unico responsabile del sinistro *de quo*, con ogni conseguente statuizione;

che contemporaneamente con altro atto notificato in data 4 ottobre 2006, T. P. conveniva in giudizio gli stessi convenuti per il medesimo sinistro, sempre innanzi a codesto g.d.p., chiedendo il risarcimento del danno al mezzo di sua proprietà; procedimento questo che sarà chiamato alla prossima udienza del 21 maggio 2007, per l'espletamento delle richieste istruttorie già ammesse;

che l'Aurora Assicurazioni S.p.A., quindi, costituendosi nell'odierno giudizio, disconoscendo ogni avversaria produzione, contestava quanto avversariamente dedotto e richiesto dagli attori suddetti n. q., rilevando, preliminarmente, quanto segue:

Ed invero, deve rilevarsi, infatti, che, in forza dell'art.3 della legge n. 102/2006, «Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.».

«Ora, il richiamo a tale titolo prevede, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 415, comma 5 c.p.c. per cui "Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni."».

«Sempre il richiamo a tale titolo prevede l'applicabilità anche dell'art. 416 c.p.c., per cui "[I]. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. [II]. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. [III]. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare."».

«Ragione per cui effettuati i consequenziali calcoli, in tali giudizi al resistente restano appena venti giorni (trenta giorni del termine a comparire meno i dieci per la costituzione a pena di decadenza) per costituirsi e potere: 1) prendere posizione, 2) spiegare tutte le difese, 3) indicare tutti i mezzi e le fonti di prova, nonché 4) spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio e le domande riconvenzionali».

«che, nel caso di specie, a parte l'eccepito mancato rispetto del ridotto termine a comparire da parte avversa, anche se solo per un giorno, nel presente procedimento, l'odierna parte comparente non è stata nelle condizioni di rispettare il termine di cui all'art. 416, comma 1 c.p.c.».

Ritenuto che: siffatto combinato disposto delle richiamate norme risulta porsi in insanabile contrasto con i principi e le norme costituzionali di cui agli art. 3 e 24 Cost.

Infatti con riferimento all'art. 3 Cost., deve osservarsi, come, nelle cause relative al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali che comportino solo danni a cose, i termini a comparire per i convenuti sono — nel procedimenti innanzi all'ufficio del giudice di pace *ex art. 318 c.p.c.* — pari a quarantacinque giorni e — nei procedimenti innanzi al tribunale *ex art. 163-bis* — pari a novanta giorni.

Peraltro, sempre nel caso di danni solo a cose, nell'ambito del procedimento innanzi al giudice di pace, i convenuti possono costituirsi anche la mattina della stessa udienza, qui essendo facultati a sollevare ogni eccezione, a spiegare ogni domanda, anche nuova, e, poi, nell'udienza *ex art. 320, comma 4 c.p.c.*, essendo pure facultati a formulare, in detta udienza successiva alla prima, richieste istruttorie e produzioni documentali integrative.

D'altra parte, in tutte le ipotesi sopra formulate, identica è la materia: risarcimento danni da sinistro stradale, sia nel caso di danni a cose, sia nel caso di danni alla persona.

Ed allora, in quest'ultimo caso dei danni alla persona, la previsione di un termine più breve a comparire, in sostanza pari a non più di venti giorni, inferiore, quindi, alla metà di quello per il procedimenti innanzi al giudice di pace, e, addirittura, inferiore ad un terzo di quello nei procedimenti innanzi al tribunale, costituisce, evidentemente, un «trattamento differente» rispetto al caso in cui vi sia solo danno a cose: e ciò senza che vi sia alcuna valida e/o plausibile giustificazione al riguardo.

Anzi, è fin troppo evidente che il danno a persone attiene ai beni primari della vita e dell'integrità dell'uomo e, quindi, a beni costituzionali di rango ben più elevato di quello della proprietà di cose.

Peraltro, come è notorio, e, per ciò non necessità di alcuna prova, la delicatezza e la complessità del tipo di danno alla persona — specie alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia — impone un accertamento più complesso,

di norma con l'assistenza di ausiliari specialisti anche in diverse branche scientifiche (es. medico-legale, ergonomia, meccanica ricostruttiva), rispetto ai danni alle cose.

Per cui, proprio per la rilevanza dei beni che si assumo danneggiati e per la complessità dei relativi accertamenti, in tale materia i termini a comparire avrebbero dovuto essere maggior di quelli per i danni a cose, ma mai minori.

Quanto sopra premesso e ritenuto, consegue, quindi, che l'art. 3 della legge n. 102/2006, nella parte in cui non prevede, che, in caso di danni alle persone, i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia per i danni a cose, si pone in insanabile contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Con ciò non rinvenendo alcuna possibile e/o valida giustificazione perché coloro che avrebbero subito danni a persone debbano essere trattati diversamente da coloro che hanno subito solo danni a cose.

Inoltre, con riferimento all'art. 24 Cost., si rileva ancora come, nei procedimenti per risarcimento «danni alla persona» a seguito di sinistri stradali, la concessione di termini a comparire così brevi ai resistenti, costituisce sicuramente una compressione ed un aggravio della loro difesa.

Se, poi, si considera che la notifica del ricorso va effettuata, *in subiecta materia*, presso la sede legale delle imprese assicurative, mentre il giudizio il più delle volte si svolge da tutt'altra parte, appare evidente che, tra iscrizione al protocollo del ricorso, la trasmissione dello stesso all'organo centrale addetto al contenzioso, e, poi, la trasmissione di detto ricorso all'organo periferico addetto al contenzioso medesimo, risulta chiaro come il tempo a disposizione si riduca ulteriormente.

Ma tale riduzione del tempo a disposizione, vale ovviamente anche per l'altro resistente, il presunto danneggiato, allorché lo stesso non risieda nel comune dell'ufficio giudiziario adito.

Anche sotto tale profilo, il contestato art. 3 della legge n. 102/2006, nel non avere previsto nei procedimenti per risarcimento «danni alla persona» da sinistro stradale, un termine a comparire pari, se non superiore, a quello per i procedimenti per soli danni a cose, risulta in contrasto con l'art. 24 Cost.

Ritenuto, pertanto, che la questione di legittimità, che qui si pone, sia rilevante, e, alla luce di quanto sopra evidenziato, non manifestamente infondata.

Visto gli artt. 34 c.p.c. e 134 Cost.

P. Q. M.

Rileva la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 della legge n. 102/2006 nella parte in cui «Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.» e, quindi, prevede l'applicabilità dell'art. 415, comma 5 c.p.c., nella parte in cui non prevede che per i procedimenti per risarcimento dei danni per morte o lesioni i termini a comparire siano pari (se non superiori) a quelli previsti in materia di risarcimento danni a cose anche questi ultimi danni conseguenti ad incidenti stradali in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

Sospende il presente giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.

Si comunichi alle parti costituite il contenuto della predetta ordinanza.

Alcamo, addì 12 maggio 2007

Il giudice di pace: CALVARUSO

N. 20

*Ordinanza del 16 ottobre 2007 emessa dal Giudice di pace di Napoli
sul ricorso proposto da Miele Grazia*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Ricorso immediato al giudice - Formulazione da parte del pubblico ministero di parere contrario alla citazione - Mancata previsione della possibilità per il giudice di emettere il decreto di citazione - Irragionevolezza a fronte della prevista possibilità per il giudice di provvedere autonomamente nei casi di inammissibilità, incompetenza e infondatezza - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi in cui il pubblico ministero abbia presentato richiesta di archiviazione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa - Violazione del principio di imparzialità e di terzietà del giudice.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 26.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del procedimento proposto da Miele Grazia, in data 10 maggio 2007 nei confronti di Maiello Concetta;

Visto il parere del p.m., depositato il 23 maggio 2007;

Visto la propria comunicazione al p.m., datata 5 giugno 2007;

Visto l'art. 26, d.lgs. n. 274/2000;

Riesaminati gli atti in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I N F A T T O

Miele Grazia, nata a Napoli il 17 gennaio 1953, residente in Casoria alla via Renato Carosone, traversa n. 6, sc. b, int. 2, proponeva ricorso immediato contro Maiello Concetta - residente al piano sottostante al suo — per offesa al suo decoro e onore, tentativo di aggressione, chiedendone la punizione.

Illustrava le circostanze di fatto in cui si erano verificate le suddette ipotesi di reato, indicando i mezzi istruttori, le norme di legge violate e formulando l'addebito.

Il ricorso era previamente depositato alla Procura della Repubblica di Napoli in data 10 maggio 2007.

Con atto 23 maggio 2007 il p.m. depositava il proprio parere, con il quale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile perché mancante della compiuta identificazione della indagata, difettando il luogo e la data di nascita della stessa, in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 274/2000;

Il giudice, con la comunicazione sopra indicata, faceva osservare che la Corte costituzionale con ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all'omissione dei dati identificativi delle persone contro cui era rivolto un precedente ricorso immediato, stante l'interpretazione datane dalla suprema Corte di cassazione *medio tempore*;

Riportava gli arresti 24 aprile 2003, n. 19265 e 16 maggio 2003, n. 21714 della Corte di cassazione, con i quali il supremo Collegio aveva annullato la sentenza di altro g.d.p., che (in identica controversia), aveva dichiarato inammissibile il ricorso immediato per omessa indicazione, da parte del ricorrente, del luogo e della data di nascita della persona citata in giudizio; aveva escluso la sussistenza a carico del ricorrente di un onere di preventiva identificazione di coloro nei cui confronti era rivolto il ricorso, purché individuabili; che comunque la identificazione poteva essere effettuata nel corso del giudizio. Invitava pertanto il p.m. a voler formulare il capo di imputazione.

Il procedimento ritornava al suo esame, assente la formulazione del capo di imputazione, per cui riteneva necessario riesaminare gli atti in Camera di consiglio.

I N D I R I T T O

1. — Il d.lgs. n. 274/2000 ha previsto il ricorso immediato quale mezzo alternativo (art. 21, 22/4) e concorrente (art. 22/2 e 22/3) con la querela; autonomo da essa, tantovero che può essere proposto anche senza la previa querela (art. 22/2 «Se (nell'eventualità che) per il medesimo fatto... ha presentato querela...»; art. 22/3 «nel caso previsto dal comma 2, il g.d.p. dispone l'acquisizione della querela in originale»).

È anche un mezzo più agile, perché non deve essere supportato da indagini del p.m. (sebbene possano esserci quelle difensive della parte privata); più celere, stante i termini acceleratori previsti (tra l'altro, venti giorni dalla notifica per l'udienza; entro novanta giorni deve fissarsi l'udienza; entro dieci giorni il p.m. deve pronunciare il parere); e trova il suo naturale sbocco, al pari della querela, nel dibattimento.

Inoltre, nell'economia dello schema di quella legge, la rilevanza del mezzo appare anche dal fatto che il legislatore ha dedicato ben sette articoli e qualche altra disposizione disseminata, su 65 dell'intera legge disciplinante un micro sistema.

Per tutto quanto sopra, il mezzo sembra quello preferito — rispetto alla querela — dal legislatore, che nella generale rivalutazione della p.o., semplifica la costituzione di parte civile, (come mostra l'art. 23); le riconosce il diritto di indicare il capo di imputazione («... l'addebito contenuto nel ricorso.» che il p.m. può confermare o modificare art. 25/2 ult. parte) e le norme violate (art. 21/2, lett. f); di vederlo sfociare nel giudizio (art. 26), ove ricorrano i requisiti tassativamente indicati negli artt. 24 e 25 s.l.

2. — La legge affida al p.m. l'iniziativa dell'azione penale (art. 50 e ss, c.p.p.) e l'obbligo di esercitarla (art. 112 Cost.), per cui allo stesso in via esclusiva incombe il dovere di pronunciarsi esprimendo parere, *ex art. 25*, d.lgs. richiamato.

Detto parere può essere positivo («... altrimenti formula ...») oppure negativo (inammissibilità e/o infondatezza), nei casi tassativi indicati dal medesimo art. 25/2.

A sua volta il giudice può emettere solo i provvedimenti di segno negativo (inammissibilità, manifesta infondatezza, incompetenza), così come indicati nell'art. 26, commi 2, 3 e 4, anche quando il p.m. non abbia emesso parere, mentre nel caso positivo (che ritenga cioè il ricorso «accoglibile» ai fini del decreto di convocazione), non potrà emettere il decreto di convocazione delle parti innanzi a sé, ove non vi sia la formulazione del capo di imputazione da parte del p.m.

In sostanza il destino del ricorso «accoglibile» risiede nelle mani del p.m., per quanto suddetto.

E così, ove per una errata interpretazione del p.m., questi non emetta parere favorevole, al giudice — che non può proporre il capo di imputazione e/o accogliere l'addebito proposto dal ricorrente, pena la negazione della sua terzietà e imparzialità — si aprirà una unica strada percorribile: rigettare la richiesta di fissazione dell'udienza, rimettendo gli atti al p.m. perché, ove vi siano i presupposti (quindi anche la querela), proceda nella maniera ordinaria.

Ma non sempre il ricorrente propone querela, oltre al ricorso.

È appunto il caso che ci occupa.

In tal caso, il procedimento ordinario non potrà mai aver corso, per mancanza di querela, con il conseguente grave ed irreparabile *vulnus* della p.o., che sarà pregiudicata in modo irreversibile. E può anche succedere che la parte si vedrà preclusa la possibilità di proporla, per decorrenza dei termini, non dovendo essere notificata e/o comunicata l'ordinanza del giudice di inammissibilità.

In una situazione di tal genere, ripugna al giudice — in quanto terzo e imparziale rispetto sia alla parte pubblica che a quella privata — disporre diversamente dalla sua convinzione (di accoglibilità della richiesta di convocazione delle parti), suffragata peraltro dagli insegnamenti della Corte suprema più sopra richiamati. In sostanza il giudice — nei casi positivi — dovrebbe essere prone al parere del p.m., non discostarsene, pur se quel parere sembra errato, non convincente, distratto, irrazionale, vulnerando il principio di terzietà e imparzialità.

E così il mezzo risulta completamente inutile, svuotato di ogni significato la mancanza del parere e/o il parere negativo blocca sia l'istanza di parte — che non può raggiungere il suo epilogo — sia la diversa contraria opinione del giudice.

La norma appare altresì irragionevole. Mentre il giudice può decidere nei casi di competenza, indipendentemente dal parere del p.m., non può farlo nei casi in cui gli appare fondata la richiesta di convocazione e manca il parere in tal senso.

È anche irragionevole, laddove si ponga a confronto con l'art. 17 s.l.

Infatti si consideri che, ai sensi dell'art. 17, il giudice può andare di contrario avviso del p.m., e alla richiesta di questi di archiviazione, disporre l'imputazione coatta. Al contrario, per l'art. 26, non può disporre la convocazione delle parti innanzi a sé.

Il confronto tra le due norme — art. 17 e art. 26 — pur nella diversità di situazioni, mostra come nella prima si è lasciato indipendente il giudice, nella seconda egli rimane succube della parte pubblica.

Pertanto l'art. 26 appare contrastante con gli art. 3, in quanto le due parti non risultano avere eguali diritti, nella prevalenza del p.m.; art. 24, in quanto la difesa della p.o. è pregiudicata nei suoi diritti; l'art. 111 Costituzione, per l'attentato alla imparzialità e terziarietà del giudice.

P. Q. M.

Solleva di ufficio, ritenendola rilevante per la decisione della questione e non manifestamente infondata, eccezione di costituzionalità dell'art. 26, d.lgs. n. 274/2000 — nella parte in cui prevede che il giudice può provvedere autonomamente dal p.m. nei soli casi di inammissibilità, incompetenza e infondatezza, mentre, laddove egli ritenga fondata la richiesta di convocazione in contrasto con il parere del p.m., non può emettere il decreto stante il diverso parere del p.m., in tutti i casi in cui questi lo proponga — rispetto agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione.

Sospende il procedimento e manda alla cancelleria:

la trasmissione del fascicolo con tutti i documenti ivi esistenti alla Corte costituzionale;

la notifica della presente ordinanza a: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri; 2) Presidenza del Senato della Repubblica; 3) Presidenza della Camera dei deputati; 4) p.m. in sede; 5) ricorrente e difensore della stessa.

Napoli, addì 16 ottobre 2007

Il giudice di pace: SCHIANO

08C0077

N. 21

Ordinanza del 10 maggio 2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma nei giudizi riuniti di opposizione agli atti esecutivi promossi dall'Assimobil di Assennato Maria Laura & C. s.a.s. contro Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) ed altri.

Procedimento civile - Espropriazione immobiliare - Giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Ricorso avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione recante declaratoria di inammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore esecutato nel giorno della redazione del verbale di vendita ad opera del notaio delegato - Ritenuta intempestività della detta istanza alla stregua del novellato art. 495 cod. proc. civ. che consente la conversione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione - Applicabilità della nuova disciplina anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della novella - Omessa previsione dell'ultrattività del previgente art. 495 cod. proc. civ. che ammetteva il debitore esecutato a chiedere la conversione del pignoramento in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ivi compreso il giorno dell'udienza a ciò deputata e, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, fino all'aggiudicazione definitiva - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale assimilazione di situazioni normativamente differenziabili e dell'ingiustificata lesione dell'affidamento del debitore esecutato in ordine alla sperimentabilità del rimedio della conversione del pignoramento come regolamentato dalla normativa vigente al momento dell'avvio dell'esecuzione forzata - Incidenza sul diritto di difesa del debitore esecutato.

- Codice di procedura civile, art. 495, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 2, comma 3-sexies, aggiunto dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51; decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale (*ex artt.* 136 Cost.; 1, legge cost. 1948, n. 1; 23, legge 1953, n. 87) nelle procedure riunite di opposizione agli atti esecutivi promosse da Assimobil di Assenato Maria Laura (Avvocato Egidio Lanari);

Contro Banca di Roma S.p.A. ora Capitalia S.p.A. (Avvocato Marcello Freudiani); Banca Monte dei Paschi di Siena - Concessionaria del Servizio riscossione tributi (Avvocato Pietro Frontoni); GERIT S.p.A. (Avvocato Gianluca Mantellini); Michele Russo; aggiudicatario (Avvocati Francesco Pappalardo e Mario Pacchia).

Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 26 gennaio 2007, con termini di giorni trenta per note illustrative;

Letti ed esaminati gli atti delle parli relativi ai giudizi di opposizione ed esaminato il fascicolo della procedura esecutiva;

Esaminata la questione di costituzionalità posta dall'opponente con il ricorso depositato in data 18 maggio 2006

O S S E R V A

Nella fattispecie viene in considerazione la legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 495 c.p.c., come novellata, in rapporto alle disposizioni dettate in regime transitorio, precisamente nell'art. 2, comma 3, lett. e), n. 6.1), d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, che sostituisce le parole «in qualsiasi momento anteriore alla vendita» con le parole «prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c.», e nell'art. 2, comma 3-*sexies*, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge n. 263 del 2005, ulteriormente modificato ai sensi dell'art 39-*quater*, d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006, in cui è prescritto «questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006».

1) *Giudizio di rilevanza.*

Ritiene questo giudice che sia rilevante la questione di costituzionalità al fine del decidere.

Invero, l'opponente con il primo ricorso, depositato in data 16 maggio 2006, chiedeva che fosse dichiarato nullo il verbale di vendita redatto dal notaio delegato in data 12 maggio 2006, alle ore 15,30, con conseguente revoca dell'aggiudicazione, poiché lo stesso giorno del 12 maggio 2006 il debitore aveva depositato istanza di conversione con versamento della somma richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; con successivo ricorso, depositato in data 18 maggio 2006, l'opponente impugnava il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 12 maggio 2006, e depositato dalla cancelleria il 15 maggio 2006, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione sopra detta, inammissibilità che era così motivata «...rilevato che, per effetto delle chiare disposizioni di attuazione, la nuova formulazione dell'art. 495 c.p.c. si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della riforma».

Orbene, il tenore letterale dettato nel regime transitorio «questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore» non lascia dubbi interpretativi sulla scelta retroattiva operata dal legislatore della riforma, tant'è che è fatta salva l'applicazione secondo le norme precedentemente in vigore» solo per la fase relativa alla vendita, laddove già sia stata emanata la relativa ordinanza; è così, infatti, che testualmente ha dichiarato il legislatore «...Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore».

La chiara espressione «la stessa», contenuta nella disposizione appena riferita, non può che rivolgersi alla fase della sola vendita, vale a dire allo svolgimento di ognuna delle attività che conducono alla definizione del procedimento di vendita che avviene con l'emissione del decreto di trasferimento, con preclusione dell'applicazione della disciplina previgente ad ogni diversa attività processuale delle procedure pendenti.

Invero, la limitazione dell'ultrattività della vecchia normativa per la sola fase della vendita emerge tanto più quanto maggiormente è evidente la struttura della procedura esecutiva.

Tanto deve essere affermato in linea con l'indirizzo della Corte di cassazione, elaborato con riguardo alle nullità insanabili, secondo cui il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, come il processo ordinario di cognizione, ma come una serie autonoma di atti ordinati a successivi e distinti provvedimenti; con la conseguenza che le nullità verificatesi in una determinata fase del procedimento possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono solo se fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte ma sempre nel termine decadenziale dalla conoscenza legale dell'atto conclusivo della relativa fase, salvo che la situazione invalidante si rifletta nell'intero processo impedendo che questo pervenga al risultato che ne costituisce lo scopo, nel qual caso è rilevabile in ogni tempo: (v. Cass. 1999 n. 4584 e Cass., sez. un. 1995, n. 11178).

Dunque, rimane salva l'applicazione della vecchia disciplina, quando sia già stata disposta la vendita, solo per la relativa fase della vendita stessa e così, a titolo esemplificativo, per le vendite già fissate al momento dell'entrata in vigore della riforma, l'offerta dopo l'incanto deve essere di almeno un sesto superiore al prezzo di aggiudicazione e non secondo la nuova disciplina, di cui all'art. 584 c.p.c., secondo cui l'offerta successiva all'aggiudicazione deve essere superiore di almeno un quinto; o ancora, l'offerente può ritirarsi dalla gara senza perdere la cauzione, come invece previsto nell'ultimo comma del nuovo citato articolo; ed ancora, non è necessaria l'adesione dell'offerente in caso di richiesta di rinvio da parte del creditore munito di titolo esecutivo, come richiesto, invece, nell'art. 161-*bis* att. c.p.c.

Risulta, dunque, confermata l'applicazione retroattiva, per effetto del chiaro disposto transitorio, della nuova disciplina a tutte le procedure per le quali non sia stata emessa l'ordinanza di vendita ovvero, anche quando stata emessa l'ordinanza di vendita, per tutte le fasi anteriori alla vendita. Ne consegue l'arretramento della barriera preclusiva per la proposizione dell'istanza di conversione fino al momento anteriore all'emissione dell'ordinanza di vendita.

Per effetto del regime transitorio dettato dal legislatore della riforma, deriva che ogni volta che l'istanza di conversione venga proposta dal debitore esecutato in una procedura in cui la vendita sia già stata disposta, l'istanza medesima deve essere dichiarata inammissibile e ciò anche se l'immobile non sia stato venduto a causa delle vicende processuali concrete, quali, tra le ipotesi maggiormente ricorrenti, l'istanza di rinvio da parte del creditore procedente; il rinvio disposto ai sensi dell'art. 631 c.p.c. per mancata comparizione del creditore munito di titolo esecutivo; l'asta andata deserta per mancanza di offerte.

Pertanto, emergono nel presente giudizio i profili di rilevanza della questione, atteso che l'applicazione dell'art. 495 c.p.c. anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, per effetto dell'art. 2, comma 3-*sexies*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, viola il diritto del debitore a fare affidamento sulle posizioni giuridiche processuali acquisite secondo cui egli poteva presentare domanda di conversione del pignoramento, e così recuperare l'immobile, fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita.

Infatti, secondo il vecchio art. 495 c.p.c. il debitore può chiedere la conversione «in qualsiasi momento anteriore alla vendita», dove per vendita si era inteso, anche sulla scorta dell'orientamento della Corte di legittimità, l'udienza di vendita e non il provvedimento che lo disponeva, tanto che in giurisprudenza si trattava solo di risolvere il dubbio se il diritto alla conversione fosse da intendersi esercitabile anche successivamente all'aggiudicazione provvisoria, nei dieci giorni successivi e necessari per il consolidamento dell'aggiudicazione definitiva, per effetto della mancata presentazione di offerta in aumento di sesto, o se si dovesse arretrare il detto diritto alla soglia dell'aggiudicazione anche provvisoria. Sul punto si erano pronunciate anche le sezioni unite, con sentenza del 27 ottobre 1995, n. 11178, che si allineavano sostanzialmente alle precedenti pronunce in cui si era chiaramente affermato che l'istanza di conversione doveva ritenersi possibile anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, in ragione del fatto che «la funzione della conversione sarebbe quella di assicurare, in maniera più sicura, attraverso la trasformazione del bene in denaro, la realizzazione dei diritti dei creditori, con la conseguenza che quando questo risultato è conseguito, non può trovare spazio la tutela di situazioni soggettive a favore di terzi rispetto al processo esecutivo, in quanto si tratta di situazioni secondarie che emergono solo quando quelle principali sono esaurite» (Cass. 23 luglio 1993, n. 8236 e, nello stesso senso, già Cass. 18 gennaio 1983, n. 413).

La interpretazione letterale come già finora illustrata non lascia dubbi interpretativi sulla portata preclusiva della già emessa ordinanza di vendita rispetto all'istanza di conversione, ma anche un'interpretazione sistematica conferma

la volontà del legislatore nei termini adottati dal giudice del provvedimento impugnato, dichiarativo dell'inammissibilità della conversione.

Infatti il regime transitorio dettato con le norme già citate fa espressamente salvi gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo che siano stati svolti nell'esecuzione prima del 1° marzo del 2006, con ciò confermando che tutto ciò che non è stato espressamente derogato dalla scelta del legislatore, rientra nel principio della diretta ed immediata applicazione del nuovo regime processuale per ogni atto, fase ed attività anche delle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La questione è dunque rilevante ai fini del decidere la presente fattispecie.

2) Giudizio di non manifesta infondatezza.

Posta l'interpretazione della norma transitoria come sopra motivato, nei termini di rilevanza della questione, la censura di illegittimità costituzionale appare altresì non manifestamente infondata.

Invero deve essere sottoposto a scrutinio di costituzionalità l'art. 495 c.p.c. anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, per effetto dell'art. 2, comma 3-*sexies*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-*quater* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, nella parte in cui non è previsto, dopo aver disposto «Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore», che l'osservanza delle norme precedenti deve estendersi anche con riferimento all'affidamento delle posizioni giuridiche processuali acquisite dal debitore esecutato che poteva presentare domanda di conversione del pignoramento, e così salvare il suo bene, fino al giorno della vendita, o secondo la definizione che l'eccellentissima Consulta riterrà più conforme al diritto.

È chiaro che il cambiamento della legge processuale nel corso del giudizio (*id est*, nel caso di specie, nel corso della procedura esecutiva) pone un problema di conservazione (degli effetti sia processuali che extraprocessuali) degli atti compiuti ma pone anche un problema di unità e coerenza interna della complessiva disciplina dell'applicazione, in tempi diversi, delle norme abrogate e di quelle successivamente introdotte.

Infatti, la mera applicazione nelle procedure pendenti della disciplina nuova, potrebbe risultare in conflitto con posizioni legittimamente acquisite dalle parti in virtù del vecchio regime, così dando luogo a problemi di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 24, in particolare, della Costituzione.

Il legislatore della riforma ha dettato un regime transitorio in cui ha distinto le fasi soggette ad ultrattività della disciplina abrogata (la fase della vendita, quando è già stata ordinata la vendita e l'intervento del creditore non munito di titolo esecutivo se svolto prima dell'entrata in vigore della novella) e quelle soggette a retroattività della disciplina di nuova introduzione (tutte le altre fasi della procedura diverse dalla vendita).

La scelta legislativa non ha tenuto conto dell'esigenza di certezza che si pone per il cittadino non solo con riferimento al contenuto di una legge ma anche riguardo alla legge processuale, dovendo conoscere nella dinamica dei suoi diritti processuali quali principi sono applicabili a tutela delle sue aspettative. Il cittadino ha, cioè, il diritto alla ragionevole aspettativa che la corretta applicazione della norma, che ha consacrato una determinata modalità di difesa processuale, non verrà riconsiderata *a posteriori* a causa del cambiamento della legge che regola quell'atto e quella attività processuale.

Orbene, se la regola dell'efficacia irretroattiva della legge, dettata nell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, non è regola intangibile per il legislatore che può dettare apposita normativa transitoria in ragione delle sue insindacabili scelte politiche, tuttavia lo stesso legislatore dovrà pur sempre operare tra i vari atti processuali un rapporto tale da consentire il rispetto dell'unità, della coerenza interna del sistema processuale nel rispetto dei diritti costituzionali di azione e di difesa.

Certo il legislatore deve individuare soluzioni operative e pratiche che realizzano il passaggio da un sistema processuale all'altro pur sempre sulla base di regole di esperienza, ragionevolezza ed opportunità con connotati politici ed insindacabili e tuttavia il legislatore, nell'individuare soluzioni di diritto transitorio, è tenuto ad uniformarsi ai fondamentali principi costituzionali sulla tutela dei diritti.

La Consulta si è già pronunciata al riguardo, statuendo che l'irretroattività della legge rappresenta uno dei principi fondamentali cui il legislatore ordinario deve attenersi, salva l'esistenza di una effettiva ragione giustificatrice e sempre nel rispetto della certezza dei rapporti giuridici.

Il principio la Corte lo ha affermato anche in materia processuale «il principio dell'immediata applicazione della sopravvenuta legge processuale si applica, dove manchi... una disciplina transitoria, soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa: questa non retroagisce, invece, su quelli anteriormente compiuti, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum* dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere» (sent. 4 aprile 1990, n. 155, ma anche sent. 29 marzo 1991, n. 136).

Ha dichiarato la Corte che il legislatore può, facendo uso di discrezionalità temperata da ragionevolezza (valutazione comparativa degli interessi sostanziali e della posizione processuale delle parti) disporre nel senso tanto della retroattività delle nuove disposizioni (sent. 1° luglio 1986, n. 199), quanto nel senso della ultrattività di quelle abrogate (sent. 29 marzo 1991, n. 136) ma con il limite dell'osservanza dei principi costituzionali sul diritto di difesa, dovendo assicurarsi la tutela delle ragionevoli aspettative dei litiganti, nel passaggio da una normativa più permissiva ad altra più rigorosa.

Infatti un'interpretazione di detto principio lo ha reso la Corte nella sentenza, interpretativa di rigetto, del 26 gennaio 1988, n. 82, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 1973, n. 533, motivando che «le preclusioni in appello, ripristinate con la legge n. 533 del 1973, hanno la loro coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado da tale legge, con l'applicazione dei principi di oralità ed immediatezza: sarebbe, pertanto, contrario al sistema processuale, globalmente considerato, imporle a quanti abbiano partecipato al giudizio di primo grado secondo il rito determinato dalla legge previgente. In altre parole lo *jus novum* consentito dall'art. 345 c.p. c. vecchio testo va considerato, nel caso in cui il processo di primo grado si sia svolto secondo il rito abrogato, come un effetto già prodotto dalla sentenza conclusiva di detto procedimento, con la conseguenza che esso risulta utilizzabile dalle parti nell'udienza di discussione fissata davanti al giudice di appello a norma dell'art. 435, primo comma, c.p.c.».

In sostanza la *ratio* della decisione è nell'affermazione che l'atto del processo non solo non potrà essere posto in discussione dalla legge sopravvenuta ma potrà condizionare l'applicazione futura della legge stessa ogni volta che non venga rispettato il principio della coerenza interna, dell'unità del singolo procedimento, e con esso i diritti di difesa costituzionalmente garantiti.

Sulla base di tali posizioni del Giudice delle leggi ne deriva che se il legislatore può adottare un regime transitorio derogativo, egli è sempre vincolato al rispetto delle regole di unità, continuità e coerenza interna del procedimento, quali diretti precipitati delle garanzie costituzionali.

Invero, il diritto di difesa costituzionalmente garantito risulterebbe violato tutte le volte in cui la parte ha impostato la propria strategia difensiva, delle posizioni giuridicamente tutelate, alla luce della legge processuale vigente al momento del compimento di un determinato atto o, come nel caso *de quo*, addirittura in riferimento ad una intera fase processuale.

Nella procedura esecutiva, infatti, il debitore sapeva di poter contare sul diritto di ottenere la conversione del pignoramento fino al giorno dell'asta e addirittura, per effetto della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, dopo l'aggiudicazione provvisoria.

Dunque la difesa atteggiata sulla disciplina vigente non può essere danneggiata dal cambiamento delle regole tecniche del processo che diano luogo, per tal via, all'inibizione di poteri e di facoltà processuali che il cittadino-parte processuale aveva acquisito nel vigore della legge abrogata.

In questo senso sono state molte le pronunce della Consulta sul principio di derivazione costituzionale della tutela dell'affidamento del soggetto processuale (sent. n. 111 del 1998).

Analogamente si è espressa la Corte costituzionale in materia di intervento legislativo di interpretazione autentica ed ha affermato che la stessa incontra dei limiti, tra i quali «i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» ed ha precisato che la tutela dell'affidamento «deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con

effetto loro pregiudizievole, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti al compimento degli atti processuali».

Al principio di affidamento si ispirano le sentenze 4 novembre 1999, n. 416; 16 aprile 1998, n. 111.

Dunque il legislatore può adottare scelte particolari di regime transitorio purchè la soluzione in concreto dettata sia ragionevole e non confligga con i principi costituzionali (art. 3 e 24 Cost.).

In definitiva è acquisito al vaglio di costituzionalità il fondamentale molo della clausola generale di ragionevolezza che deve informare il legislatore.

Nella fattispecie la Corte potrà accertare la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza non solo verificando se il legislatore abbia adottato un pari trattamento giuridico di situazioni uguali ma soprattutto se abbia saputo cogliere il rispetto del vero nucleo del principio di uguaglianza attraverso un trattamento adeguatamente differenziato di situazioni giuridiche tra loro diverse.

Il principio di ragionevolezza non potrà sfuggire dal consueto canone fondamentale di valutazione della legittimità e non potrà non consentire di individuare che nella fattispecie l'applicazione delle norme censurate non tengono conto del trattamento differenziato, rispetto ai debitori, di situazioni giuridiche diverse, quelle maturate nella ragionevole aspettativa di tutela secondo il vecchio regime e quella non ancora acquisita alla tutela del debitore di procedere per le quali mai ancora è stata disposta la vendita.

L'assenza di razionalità legislativa che appare emergere nel regime transitorio non può non tramutarsi in una vera e propria discriminazione.

La Corte ha avuto modo di esplicitare le proprie decisioni sul principio di ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra i cittadini (sent. n. 104 del 1968; sent. n. 200 del 1972; sent. n. 10 del 1980 e n. 15 e 177 del 1983).

Per tutto quanto sopra motivato, la questione non risulta manifestamente infondata emergendo il *fumus boni juris* sulla fondatezza della questione per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e dei principi costituzionali impliciti di affidamento e di ragionevolezza, come sopra illustrati.

P. Q. M.

Visti gli articoli 136 Cost., 1, legge Cost. 1948, n. 1 e 23, legge 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 c.p.c. e 2, comma 3-sexies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dei principi costituzionali impliciti della ragionevolezza delle statuizioni legislative e dell'affidamento del soggetto processuale all'azione secondo la legge processuale vigente, nella parte in cui le censurate disposizioni non fanno salvo il diritto del debitore a fare affidamento sulla posizione giuridica processualmente acquisita secondo cui egli poteva presentare domanda di conversione del pignoramento, e così recuperare l'immobile, fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita.

Sospende il presente giudizio e la relativa procedura esecutiva per pregiudizialità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alle parti secondo il rito.

Roma, addì 3 maggio 2007

Il giudice: BATTAGLIESE

N. 22

*Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dal Giudice di pace di Catania
nel procedimento civile promosso da Mirenda Rosario contro Regione Carabinieri Sicilia*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del diritto alla difesa - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 24, 35 e 42, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 7316/06 Sez. III.

Ricorrente: Mirenda Rosario nato a Catania il 4 settembre 1978 e residente a Catania, via G.A. Borghese n. 28, sc. D, pal. 29, elettivamente domiciliato a Catania, c.so Italia n. 82 presso lo studio dell'avv. Raffaele Munzone che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso.

Resistente: Ministero della difesa, presso Carabinieri di piazza Giovanni Verga.

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

Le conclusioni delle parti sono contenute anche negli atti difensivi e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo in fatto e in diritto

Mirenda Rosario proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 560880115, redatto in data 7 agosto 2006 e verbale di confisca del proprio ciclomotore e dallo stesso guidato senza casco, con ricorso depositato in data 3 ottobre 2006.

Che risulta tempestivo. I verbali erano redatti per violazione dell'art. 171 del c.d.s. per guida senza casco.

Il giudice sospendeva il provvedimento impugnato, nell'attesa della sentenza della Corte costituzionale che però non pronunciava sentenza, ma solo ordinanza interlocutoria, chiedendo a coloro che avevano sollevato la questione di illegittimità costituzionale di voler perfezionare le proprie difese, volendo significare che la questione di legittimità costituzionale non è semplice, ma deve essere approfondita adeguatamente. Nella difesa del ricorrente appare soltanto un riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, senza ulteriori deduzioni. L'art 3 della Costituzione non sembra essere violato per le argomentazioni prodotte, visto che la posizione del motociclista è diversa da quello che deve usare le cinture di sicurezza, per la sua attività è più pericolosa, a meno che non si riesca a dimostrare il contrario o che ognuno di noi possa disporre liberamente della propria salute. Quando al contrasto con l'art. 24 della Costituzione e cioè della menomazione del diritto alla difesa, il ragionamento è corretto visto che il giudice appare solo come rimedio marginale alla confisca. Un'argomentazione che ritengo notevole invece il contrasto dell'art. 213, comma 2 del c.d.s. con l'art. 42 della Costituzione laddove stabilisce che «La proprietà privata o riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento, allo scopo di curare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Il problema sta anche in relazione all'art. 35 della Costituzione che garantisce il diritto al lavoro. Infatti le motociclette confiscate possono servire anche per scopi di lavoro, ci si deve preoccupare soltanto della salute dei cittadini oppure anche di tutte le utilità che i mezzi di trasporto possono comportare? Poste, sanità, igiene, assistenza agli infermi ecc. di tutte queste cose si è occupato il Legislatore modificando la vecchia legge con la nuova che appare più equa, ma cosa delle situazioni pregresse, in mancanza di disposizioni transitorie. È utile quindi un intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondate le questioni d'illegittimità costituzionale, sollevate dalla difesa del ricorrente, limitatamente al contrasto dell'art. 213, comma 2 del c.d.s con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 42, secondo comma della medesima e con l'art. 35.

Ordina alla cancelleria di rimettere il presente fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, previa estratto autentico dei documenti o altro accorgimento. Il processo dovrà essere riassunto e proseguito, davanti al giudice adito, entro sei mesi dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale. Dà mandato alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Catania, addì 30 marzo 2007

Il giudice di pace: CANTONE

08C0079

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-08) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale - parte prima* - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 2 1 3 *

€ 5,00